SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 3 maggio 2001, n. **163.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 APRILE 2001, N. 91.

All'articolo 1, ai commi 1 e 2, le parole: «1° ottobre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «2 gennaio 2002».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 5049):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro della giustizia (FASSINO) il 3 aprile 2001.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 aprile 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 aprile 2001.

Esaminato dalla 2ª commissione il 10 e 11 aprile 2001.

Esaminato in aula e approvato l'11 aprile 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7714):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 aprile 2001 con pareri delle commissioni I, V e del Comitato per la legislazione.

Esaminato dalla II commissione il 17 aprile 2001.

Esaminato in aula e approvato il 18 aprile 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 72.

01G0216

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2001, n. **164.**

Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, legge comunitaria 1999, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato *A*;

Visto il capo III del titolo IX del libro V del codice civile;

Visto il Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive modificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare il suo articolo 27, comma 2;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante norme per la revisione della legislazione nazionale in materia di protezione giuridica dei disegni e dei modelli conformemente alle disposizioni della direttiva n. 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 13 ottobre 1998;

Ritenuta la necessità di apportare disposizioni integrative al citato decreto legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per i beni e le attività culturali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. — Nei casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'articolo 10, titolo IV, punto 2, lettere *c)* ed *f)* della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.».

2. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis*. — 1. Per un periodo di dieci anni decorrenti dal 19 aprile 2001, la protezione accordata ai sensi dell'articolo 22 non opera nei confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli precedentemente tutelati da brevetto e caduti in pubblico dominio. I diritti alla fabbricazione, all'offerta ed alla commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'impresa.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

MELANDRI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999».

— Gli articoli 1 e 2 e l'allegato *A* della succitata legge, così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nei rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A* sono trasmessi, dopo che su di essi sono stati acquisiti gli altri pareri previsti da disposizioni di legge ovvero sono trascorsi i termini prescritti per l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. Il termine per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 97/5/CE è di sei mesi.».

«Art. 2 *(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. È fatta salva la previsione delle sanzioni alternative o sostitutive della pena detentiva di cui all'art. 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 giugno 1999, n. 205. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.».

«ALLEGATO *A*
(articolo 1, comma 1)

97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.

98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/43/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco.

98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

98/49/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

98/50/CE: direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1998, che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

98/52/CE: direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

98/56/CE: direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

98/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli.

98/76/CE: direttiva del Consiglio, del 1° ottobre 1998, che modifica la direttiva 96/26/CE riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

98/79/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

98/83/CE: direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (20/a).

98/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

98/93/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

99/2/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/3/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

99/20/CE: direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

99/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danni da prodotti difettosi.

99/35/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea.

99/38/CE: direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1999, che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola ad agenti mutageni.».

— La rubrica del capo III del titolo IX del libro V del codice civile, come modificata dall'art. 21 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario n. 72/L del 4 aprile 2001, così recita: «Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione di disegni e modelli».

— Il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, reca: «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali».

— La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

— La legge 7 agosto 1997, n. 266, reca: «Interventi urgenti per l'economia».

— Il comma 2 dell'art. 27 della succitata legge, così recita:

«Art. 27 *(Disegno e modello industriale)*. — (*Omissis*).

2. La durata della protezione giuridica del diritto di autore per opere del disegno e del modello industriale, ai sensi del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, non può essere superiore a quindici anni, fino al recepimento della direttiva comunitaria in materia di brevettabilità dei disegni e modelli industriali.».

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, reca: «Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli».

— La direttiva 98/71/CE è pubblicata in G.U.C.E. L/289 del 28 ottobre 1998.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, vedi note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 25 del succitato decreto legislativo così recita:

«1.— I brevetti per disegno o modello ornamentale concessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto, purché non scaduti né decaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto, possono essere prorogati fino al termine massimo di venticinque anni dalla data di deposito della data del brevetto.

2. Le tasse di concessione corrisposte in un'unica soluzione valgono per le prime due proroghe.

2-bis. *Nei casi di cui al comma 1, le tasse sulle concessioni governative relative al quarto e quinto quinquennio, a far data dal 19 aprile 2001, sono di importo corrispondente alla rata del terzo quinquennio prevista dall'art. 10, titolo IV, punto 2, lettere* c) *ed* f) *della tariffa indicata nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.».*

01G0220

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Battipaglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) ed il sindaco nella persona del dott. Fernando Zara;

Considerato che il citato amministratore, con delibera adottata dal consiglio comunale in data 31 marzo 2001, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco essendosi verificate una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Battipaglia (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Fernando Zara.

Il dottor Fernando Zara ha accettato la nomina, con decorrenza 19 marzo 2001, a presidente dell'azienda speciale «Alba Nuova» di Battipaglia.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 63, comma 1, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Battipaglia (Salerno), con deliberazione n. 78 del 31 marzo 2001, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 69 del citato Testo Unico, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Battipaglia (Salerno).

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Sermide.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 1998 sono stati eletti il consiglio comunale di Sermide (Mantova) ed il sindaco nella persona del sig. Luigi Porta;

Considerato che, in data 19 marzo 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sermide (Mantova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sermide (Mantova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luigi Porta.

Il citato amministratore, in data 19 marzo 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sermide (Mantova).

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4962

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 13 aprile 2001.

Riconoscimento di titolo accademico professionale britannico quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Duprè Andrea, nato il 26 luglio 1973 a Firenze, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di engineer, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico: «Master of Engineering» in «Environmental and Earth Resources Engineering» conseguito presso l'«Imperial College of Science, Technology and Medicine» della «University of London» in data 1° agosto 1997;

Preso atto che il richiedente è membro della «The Chartered Institution of Water and Environmental Management» dal 27 maggio 1999;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri del 22 marzo 2001;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Duprè Andrea, nato il 26 luglio 1973 a Firenze, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

costruzione di strade, ferrovie, aeroporti; architettura tecnica.

Roma, 13 aprile 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere *tutor*. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

01A4972

DECRETO 18 aprile 2001.

Riconoscimento di titolo accademico professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Villegas Rodriguez Susy Margarita, nata a Lima (Perù) il 22 novembre 1958, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dal 1° aprile 1982, come attestato dalla Pontificia Universidad Catolica del Perù, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico di «bachiller en Derecho» conseguito il 20 novembre 1981 presso la Pontificia Universidad Catolica del Perù;

Rilevato che risulta iscritta al Colegio de Abogados de Lima (Perù) dal 5 maggio 1982;

Considerato che ha altresì superato numerosi esami del corso di laurea in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma Tre;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Preso atto che successivamente la richiedente ha altresì documentato di aver sostenuto anche l'esame di diritto processuale civile in data 15 febbraio 2001, presso l'Università degli studi di Roma Tre, sicché non è necessario includere tale materia tra le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Villegas Rodriguez Susy Margarita, nata a Lima (Perù) il 22 novembre 1958, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 aprile 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.

01A4920

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2001.

Inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE; radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di sigarette e sigaretti naturali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto, che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegati *B* e *C*, del decreto direttoriale 13 gennaio 1999;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della ditta fornitrice a nome e per conto della ditta rappresentata, alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di tabacco lavorato di provenienza UE;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella, allegati *B* e *C*, di cui al decreto direttoriale 13 gennaio 1999, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuno indicato:

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B*)

PRODOTTI ESTERI
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**	**Conf.**	**Lit./conf.**	**Euro/conf.**
BALMORAL DOMINICAN SELECTION CORONA TUBOS	480.000	247,90	1	2.400	1,24
BALMORAL DOMINICAN SELECTION CORONA	380.000	196,25	1	1.900	0,98
BALMORAL DOMINICAN SELECTION PANATELA	280.000	144,61	1	1.400	0,72
BALMORAL DOMINICAN SELECTION SMALL PANATELA	200.000	103,29	1	1.000	0,52
P.G.C. HAJENIUS GRAND FINALE N.1	760.000	392,51	5	19.000	9,81
P.G.C. HAJENIUS GRAND FINALE N.2	880.000	454,48	5	22.000	11,36
P.G.C. HAJENIUS CORONA HBPR	4.000.000	2.065,83	3	60.000	30,99
P.G.C. HAJENIUS ROBUSTO HBPR	4.400.000	2.272,41	3	66.000	34,09
P.G.C. HAJENIUS CHURCHILL HBPR	5.000.000	2.582,28	3	75.000	38,73
AVO 75th ANNIVERSARY	5.000.000	2.582,28	1	25.000	12,91
AVO 75th ANNIVERSARY	5.000.000	2.582,28	10	250.000	129,11
THE GRIFFIN'S No.500 MADURO	2.000.000	1.032,91	1	10.000	5,16
THE GRIFFIN'S No.500 MADURO	2.000.000	1.032,91	5	50.000	25,82
THE GRIFFIN'S No.500 MADURO	2.000.000	1.032,91	25	250.000	129,11
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	2.400.000	1.239,50	1	12.000	6,20
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	2.400.000	1.239,50	4	48.000	24,79
THE GRIFFIN'S ROBUSTO MADURO	2.400.000	1.239,50	25	300.000	154,94
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	2.900.000	1.497,73	1	14.500	7,49
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	2.900.000	1.497,73	4	58.000	29,95
THE GRIFFIN'S TORO MADURO	2.900.000	1.497,73	25	362.500	187,22
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	2.700.000	1.394,43	1	13.500	6,97
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	2.700.000	1.394,43	4	54.000	27,89
THE GRIFFIN'S PIRAMIDES MADURO	2.700.000	1.394,43	25	337.500	174,30
C.A.O. PETITE CAMEROON	800.000	413,17	10	40.000	20,66
C.A.O. PETITE MADURO	800.000	413,17	10	40.000	20,66
C.A.O. L'ANNIVERSAIRE MADURO & CAMEROON	6.000.000	3.098,74	6	180.000	92,96
CUESTA REY TUSCANY	5.400.000	2.788,87	1	27.000	13,94
CUESTA REY TUSCANY	5.400.000	2.788,87	10	270.000	139,44

SIGARETTI NATURALI	**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**	**Conf.**	**Lit./conf.**	**Euro/conf.**
P.G.C. HAJENIUS TUIT PANATELLA	880.000	454,48	10	22.000	11,36
P.G.C. HAJENIUS PANATELLA	1.040.000	537,12	5	13.000	6,71

SIGARETTI ALTRI	**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**	**Conf.**	**Lit./conf.**	**Euro/conf.**
CAPTAIN BLACK ORIGINAL	200.000	103,29	8	4.000	2,07
CAPTAIN BLACK SWEETS	200.000	103,29	8	4.000	2,07

TABACCO DA FUMO
(Tabella *C*)
PRODOTTI NAZIONALI

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Lit./Conf.	Euro/Conf.
SAVINELLI ARMONIA	230.000	118,79	50	11.500	5,94

TABACCO DA FUMO
(Tabella *C*)
PRODOTTI ESTERI
(MARCHE DI PROVENIENZA UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Lit. Kg. conv.le	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Lit./Conf.	Euro/Conf.
DUNHILL ELIZABETHAN MIXTURE	380.000	196,25	50	19.000	9,81
C.A.O. PATRIOT FLAKE	420.000	216,91	50	21.000	10,85
DA VINCI	440.000	227,24	50	22.000	11,36

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita:

Sigarette:

CAPRICE LEGGERA LIGHTS
CAPRICE MENTHOL LEGGERA LIGHTS
CAPRICE SUPERLEGGERA SUPERLIGHTS
CAPRICE ULTRALEGGERA ULTRALIGHTS
CABALLERO
CABALLERO LIGHTS
DUNHILL INTERNATIONAL LIGHTS
DUNHILL KING SIZE SUPER LIGHTS
DUNHILL SPECIAL RESERVE
GOLDEN AMERICAN SUPERLIGHTS
NEWLAND LIGHTS
NEWLAND SUPER LIGHTS
PARISIENNE EXTRA
PARISIENNE MILD
PIERRE CARDIN CLASSIC 100'S
PIERRE CARDIN LIGHTS 100'S
PIERRE CARDIN MENTHOL 100'S
PIERRE CARDIN MENTHOL LIGHTS 100'S
PIERRE CARDIN SUPER LIGHTS 100'S
ROTHMANS KING SIZE SUPER LEGGERA
ROTHMANS LIGHTS
SELECT EXTRA
SELECT KING SIZE
SELECT ULTRA
VOGUE
VOGUE ULTRA LIGHTS

Sigaretti naturali:

CAFÈ CREME NOIR (Cod. 41)

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 38

01A4968

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 aprile 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», (CTZ-24) con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 aprile 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 75.106 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 26 marzo 2001 e 6 aprile 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 marzo 2001 e scadenza 31 marzo 2003, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 26 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 marzo 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 26 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 24 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 26 marzo 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 26 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 26 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del pre-

sente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 aprile 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 aprile 2001; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: VISCO

01A5033

DECRETO 7 maggio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 maggio 2001 è pari a 94.062 miliardi di lire (pari a 48.579 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 maggio 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 agosto 2001 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2001.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: CANNATA

01A5080

DECRETO 7 maggio 2001.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni relativi all'emissione del 30 aprile 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 19 aprile 2001 che ha disposto per il 30 aprile 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2001;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 aprile 2001 è indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per i titoli emessi;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 97,687.

La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 320.202.200.032 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 ottobre 2001.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 97,208.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: CANNATA

01A5081

DECRETO 7 maggio 2001.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 maggio 2001 è pari a 94.062 miliardi di lire (pari a 48.579 milioni di euro);

Decreta:

Per il 15 maggio 2001 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 maggio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2002.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 maggio 2001, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 16 novembre 2000.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2001

Il direttore generale: CANNATA

01A5082

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 aprile 2001.

Assegnazione del numero di identificazione nazionale alla specialità medicinale per uso veterinario «Dicural 5%» soluzione iniettabile.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI NUTRIZIONE
E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA - UFFICIO XI

Visto il regolamento del consiglio della Comunità europea del 22 luglio 1993 (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2000) 2856 del 24 ottobre 2000 ed i relativi allegati, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «DICURAL 5%» soluzione iniettabile della ditta Fort Dodge Animal Health Holland-C.J. Van Houtenlaan 36-1381 CP Weesp-Olanda, rilasciata secondo la procedura europea centralizzata;

Ritenuto necessario attribuire alla specialità medicinale per uso veterinario di cui trattasi un numero nazionale di identificazione, nonché precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia del medicinale veterinario in questione;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario DICURAL 5% soluzione iniettabile già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

flacone da 50 ml - EU/2/97/003/016;
flacone da 100 ml - EU/2/97/003/017;
flacone da 250 ml - EU/2/97/003/018;

vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionali:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103016010;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103016022;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103016034.

Art. 2.

La vendita del prodotto medicinale per uso veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Art. 3.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione della Comunità europea relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 4.

Il presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 5 aprile 2001

Il dirigente: FERRI

01A4929

DECRETO 10 aprile 2001.

Assegnazione del numero di identificazione nazionale del prodotto medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Aujeszky 783+O/W».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA - UFFICIO XI

Visto il regolamento del consiglio della Comunità europea del 22 luglio 1993 (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2000) 720 del 16 marzo 2000 ed i relativi allegati, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario SUVAXYN AUJESZKY 783+O/W della ditta Fort Dodge Animal Health Holland-C.J. Van Houtenlaan 36-1381 CP Weesp-Olanda, rilasciata secondo la procedura centralizzata;

Ritenuto necessario attribuire al prodotto medicinale per uso veterinario di cui trattasi un numero nazionale di identificazione, nonché precisare il regime di dispensazione per la vendita in Italia del medicinale veterinario in questione;

Decreta:

Art. 1.

Al prodotto medicinale per uso veterinario SUVAXYN AUJESZKY 783+O/W già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

flacone di tipo I contenente 22 ml di solvente per la confezione da 10 dosi - EU/2/98/009/004;

flacone di tipo II contenente 105 ml di solvente per la confezione da 50 dosi -EU/2/98/009/005;

flacone di tipo II contenente 210 ml di solvente per la confezione da 100 dosi - EU/2/98/009/006;

vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionali:

flacone di tipo I contenente 22 ml di solvente per la confezione da 10 dosi - A.I.C. n. 103224010;

flacone di tipo II contenente 105 ml di solvente per la confezione da 50 dosi - A.I.C. n. 103224022;

flacone di tipo II contenente 210 ml di solvente per la confezione da 100 dosi - A.I.C. n. 103224034.

Art. 2.

La vendita del prodotto medicinale per uso veterinario di cui trattasi potrà essere effettuata dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Art. 3.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione della Comunità europea relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 4.

Il presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 10 aprile 2001

Il dirigente: FERRI

01A4928

DECRETO 24 aprile 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prozac»

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Eli Lilly Italia S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

PROZAC, «20 mg capsule rigide per uso orale» 28 capsule rigide - A.I.C. n. 025970043, ditta Eli Lilly Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

01A4913

DECRETO 24 aprile 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Furosemide».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta

Hexan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 19 aprile 2001 della ditta Hexan S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001:

FUROSEMIDE:

«10 mg/ml soluzione per infusione endovenosa, 5 fiale da 25 ml - A.I.C. n. 032898025;

«500 mg compresse 20 compresse» - A.I.C. n. 032898013, ditta Hexan S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

01A4914

DECRETO 24 aprile 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Folicalgyn».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta A.M.S.A. S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 19 aprile 2001 della ditta A.M.S.A. S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001:

FOLICALGYN:

«5 mg capsule rigide» 10 capsule rigide - A.I.C. n. 033032020, ditta A.M.S.A. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

01A4915

DECRETO 24 aprile 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Molfenac».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Fidia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domada della ditta A.M.S.A. S.r.l. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha proveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

MOLFENAC:

«50» 30 capsule molli gastroresistenti uso orale 50 mg » - A.I.C. n. 032016026, ditta A.M.S.A. S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

01A4916

DECRETO 24 aprile 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001 con il quale è stata erroneamente sospesa, per imprecisione dei dati trasmessi dalla ditta Fidia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 19 aprile 2001 della ditta Fidia S.p.a.;

Ritenuto pertanto necessario rettificare il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla spe-

cialità medicinale sottoindicata, il decreto dirigenziale 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001:

FLUOXETINA:

«20 mg capsule rigide» 12 capsule rigide - A.I.C. n. 034008019, ditta Fidia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 24 aprile 2001

Il dirigente: GUARINO

01A4917

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio PH S.r.l. ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 10 novembre 1992, protocollo n. 011020/A-64495, con il quale il Laboratorio PH s.r.l., ubicato in Lastra a Signa (Firenze), Piazza delle Trecciole n. 3, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Vista la nota pervenuta a questa amministrazione in data 16 aprile 1999, con la quale il laboratorio PH s.r.l. comunicava che in data 8 aprile 1999 variava il proprio indirizzo in: Strada della Pesa n. 5, località Sambuca, 50020 Tavarnelle Val di Pesa (Firenze);

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio PH S.r.l. ubicato in località Sambuca di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), Strada della Pesa n. 5, nella persona del responsabile dott. Patrizio Nuti ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
acido sorbico;
anidride solforosa libera e totale;
ceneri;
densità relativa a 20 °C;
estratto secco totale;
grado alcolometrico volumico;
pH;
piombo;
rame;
zinco;
zuccheri riduttori.

01A4932

DECRETO 19 marzo 2001.

Modificazione al decreto 4 aprile 2000 in ordine agli accertamenti analitici nel settore dei foraggi essiccati previsti dal regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione del 6 aprile 1995.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio 21 febbraio 1995, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essicati e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione del 6 aprile 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2000, concernente le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti comunitari n. 603/95 del Consiglio del 21 febbraio 1995 e n. 785/95 della Commissione CE del 6 aprile 1995, in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, in particolare l'art. 3;

Tenuto conto che il regolamento (CE) n. 785/95 prevede che siano gli Stati membri a determinare le condizioni per il riconoscimento dei laboratori di analisi;

Ritenuta la necessità di consentire l'espletamento delle analisi stesse anche da parte di laboratori privati, in considerazione delle esigenze di tempestività nelle procedure rappresentate dalle organizzazioni degli operatori del settore;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 10 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I campioni, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e piombati; due di essi, recanti il numero della relativa partita, sono inviati presso i laboratori di analisi pubblici o privati autorizzati dall'organismo pagatore riconosciuto, mentre i restanti due sono conservati dall'impresa di trasformazione».

Roma, 19 marzo 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2001
Registro n. 1, Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 113

01A4942

DECRETO 23 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, dipartimento provinciale di Arezzo, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 1º agosto 2000 dal laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, dipartimento provinciale di Arezzo, ubicato in Arezzo, via Maginardo n. 1, nella persona del responsabile dott. Carlo Bartoli ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante

eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
alcol metilico;
anidride solforosa;
estratto secco;
titolo alcolico volumico.

01A4940

DECRETO 23 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Dipartimento provinciale di Livorno, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 giugno 2000 dal laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via G. Marradi n. 114, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via G. Marradi n. 114, nella persona del risponsabile dott. Bruno Pisani ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione del titolo alcolometrico volumico con metodo densitometrico

Determinazione dell'anidride solforosa, metodo volumetrico.

Determinazione dell'acidità totale, metodo volumetrico.

Determinazione dell'acidità volatile con metodo volumetrico.

Determinazione dell'estratto secco totale con metodo densitometrico.

Determinazione della massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20° C con metodo densitometrico.

01A4941

DECRETO 23 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio Leochimica S.n.c. di Dr. Faita & C., ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 6 maggio 1996, protocollo n. 61158, con il quale il laboratorio Leochimica S.n.c. del Dr. Faita & C., ubicato in Orcenico Inferiore Zoppola (Pordenone), via Viatta n. 1, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

Il laboratorio Leochimica S.n.c. di Dr. Faita & C., ubicato in Orcenico Inferiore Zoppola (Pordenone), via Viatta n. 1, nella persona del responsabile dott. Raccanelli Francesco ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità fissa;
acidità totale;
acidità volatile;
acido citrico;
acido sorbico;
alcalinità delle ceneri;
anidride carbonica;
anidride solforosa;
ceneri;
cloruri;
estratto secco totale;
fluoruri;
massa volumica e densità relativa;
metalli (Cd, Pb);
metalli (Mg, Na, K, Ca, Fe, Cu, Zn);
pH;
saccarosio;
solfati;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

01A4935

DECRETO 23 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Dipartimento provinciale di Livorno, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 giugno 2000, dal laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

Il laboratorio ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Dipartimento provinciale di Livorno, ubicato in Livorno, via Marradi n. 114, nella persona del responsabile dott. Bruno Pisani ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione del numero di perossidi con metodo volumetrico;

analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi con metodo gascromatografico;

determinazione dell'acidità, metodo volumetrico;

determinazione di residui antiparassitari organofosforati mediante gascromatografia;

determinazione di residui di ditiocarbammati e thiuramdisolfuri. Metodo: colorimetrico dopo idrolisi e sviluppo di solfuro di carbonio.

01A4936

DECRETO 23 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio Chimico Merceologico della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona Azienda speciale Ce.R.S.A.A., ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 17 settembre 1997, protocollo n. 62547, con il quale il laboratorio chimico merceologico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona - Azienda speciale Ce.R.S.A.A., ubicato in Albenga (Savona), via Regione Rollo n. 98, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Chimico Merceologico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Savona - Azienda speciale Ce.R.S.A.A., ubicato in Albenga (Savona), via Regione Rollo n. 98, nella persona del responsabile dott. Alessandro Frumento ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione degli zuccheri riduttori (defecazione con acetato di piombo);

determinazione del titolo alcolometrico volumico (metodo densimetrico mediante bilancia idrostatica);

determinazione dell'acidità totale (titolazione potenziomaetrica);

determinazione dell'estratto secco totale e netto.

01A4937

DECRETO 23 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio Lachimer - Laboratorio Chimico Merceologico azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 4 marzo 1997, protocollo n. 60591, con il quale il Laboratorio Lachimer - Laboratorio Chimico Merceologico azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2.200, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Lachimer - Laboratorio Chimico Merceologico azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2.200, nella persona del responsabile dott. Pasquale Scapicchio ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

L'autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

anidride solforosa;

ceneri;

estratto secco totale;

titolo alcolometrico volumico (per distillazione);

zuccheri riduttori.

01A4938

DECRETO 28 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio Chimico Camera di commercio Torino, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo con il quali il Laboratorio chimico camera commercio Torino è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Chimico camera commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 25, nella persona del responsabile dott. Guglielmo Monticone, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

3 - metossi - 1,2 - propadiolo >0,1 mg/l e diglicerine cicliche >0,5 mg/l;

acidità totale 2,0÷20,0 g/l acido tartarico;

acidità volatile 1÷50 meq/l;

alcalinità delle ceneri 5,0÷30,0 meq/l;

ceneri 0,50÷5,00 g/l;

densità ottica a 420 e 520 nm 0.050÷0.300;

densità relativa a 20° C 0.7000÷1.3000;

estratto secco netto 0,3÷300 g/l;

estratto secco totale 0,3÷500 g/l;

metanolo 0,01÷5% volume alcool complessivo;

pH 1,00÷13,00;

sovrapressione 0,2÷6,0 bar;

titolo alcolometrico volumico 4,00÷15,00% volume;

titolo alcolometrico volumico effettivo 1,00÷25,00% volume;

titolo alcolometrico volumico potenziale 1,00÷30,00% volume;

titolo alcolometrico volumico totale (>0,1% volume);

zuccheri riduttori 1,2÷155,5 g/l;

anidride solforosa libera e totale 3÷500 mg/l;

metalli (Mn, Cu, Zn, Pb) 1÷200 mg/l;

metalli (Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn) 0,1÷100 mg/l.

01A4939

DECRETO 3 aprile 2001.

Modalità di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)» e in particolare l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto legislativo 19 ottobre 1999, n. 426, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458 «Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, e in particolare l'art. 10 istitutivo dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità di attuazione dei controlli previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458;

Decreta:

Art. 1.

Competenza

1. Ai controlli previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458, provvede l'Ispettorato centrale repressione frodi, di seguito denominato Ispettorato.

2. Ai fini dell'attività di controllo di cui al comma 1 l'Ispettorato può avvalersi anche dell'Agecontrol S.p.a. secondo le modalità operative oggetto di specifico programma del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 2.

Modalità dei controlli

1. Per l'adempimento dei controlli di cui all'art. 1 copia dei provvedimenti di riconoscimento delle imprese di confezionamento di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458, rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, para-

grafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, è trasmessa all'Ispettorato all'atto del loro rilascio.

2. I controlli di cui all'art. 1 sono svolti dal sondaggio, e comunque almeno una volta ogni dodici mesi, presso le imprese di confezionamento riconosciute al fine di accertare la corrispondenza tra la designazione dell'origine degli oli di oliva vergini introdotti ed usciti dagli stabilimenti.

3. I controlli presso le imprese di confezionamento sono finalizzati anche alla verifica della conservazione dei requisiti e condizioni previsti ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento nonché dell'adozione delle procedure di controllo che consentano di garantire l'identificazione del lotto di cui si intende dichiarare l'origine durante le diverse fasi della produzione e della commercializzazione del prodotto condizionato. È verificata, altresì, la separazione fisica del prodotto recante una designazione dell'origine dalle altre produzioni durante le fasi del processo produttivo e durante l'immagazzinamento.

4. Attraverso l'esame della documentazione detenuta presso le imprese di confezionamento riconosciute sono verificati:

a) i quantitativi e l'origine delle singole partite di olio extravergine e vergine di oliva introdotti nello stabilimento e depositi delle imprese di confezionamento, destinati ad essere confezionati in imballaggi recanti la designazione dell'origine di cui al regolamento (CE) n. 2815/98;

b) i quantitativi e l'origine delle singole partite di olio extravergine e vergine di oliva utilizzati per la composizione delle miscele e destinati ad essere confezionati in imballaggi recanti la designazione dell'origine;

c) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva confezionati in imballaggi recanti sull'etichetta la designazione dell'origine;

d) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva confezionati in imballaggi recanti sull'etichetta la menzione «selezione di oli di oliva (extra) vergini ottenuti in percentuali superiore al (75%) in ... (designazione dell'origine)», di cui all'art. 3, comma 2, del regolamento (CE) n. 2815/98;

e) i quantitativi di oli extra vergini e vergini di oliva di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* giacenti nello stabilimento e depositi dell'impresa di confezionamento.

Art. 3.

Controlli a sondaggio e documenti di accompagnamento

1. I controlli di cui al presente decreto sono estesi, a sondaggio, ai fornitori delle partite di oli extra vergini e oli di oliva vergini sfusi destinati ad essere confezionati con l'indicazione dell'origine e ai relativi destinatari.

2. I documenti che accompagnano gli oli di cui al presente decreto indicano la tipologia, l'origine e la quantità di olio, la data, il nominativo e l'indirizzo dello speditore e del destinatario.

Art. 4.

Registri e comunicazioni

1. Le imprese di confezionamento riconosciute ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 458, tengono, per ogni stabilimento o deposito, un registro di carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato 1, in cui verranno annotate, per ogni tipo di olio introdotto ed uscito di cui si intende dichiarare l'origine, i movimenti e le rispettive provenienze e destinazioni degli oli sia confezionati che sfusi. Al carico del registro devono essere annotati la data, la provenienza, gli estremi del documento di accompagnamento del prodotto e, per ogni tipo di olio ottenuto attraverso tagli, la percentuale dei componenti; allo scarico, per ogni tipo di olio movimentato, la data di uscita, il documento emesso, la quantità e il tipo di olio. Tale registro deve essere costituito da:

a) non oltre 50 fogli fissi, da compilarsi a mano, ovvero da schede contabili mobili;

b) non oltre 200 fogli in modulo continuo, da compilarsi a mano o con attrezzatura adeguata ad una contabilità moderna.

2. In ogni caso, i fogli sono preventivamente numerati e, prima dell'uso, vidimati dell'ufficio dell'Ispettorato competente per territorio in cui ha sede la ditta.

3. Le annotazioni sui registri tenuti manualmente o con il sistema meccanizzato devono essere effettuate entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui le relative operazioni si sono verificate, a condizione che le entrate e le uscite, nonché le altre operazioni soggette a registrazione, possono essere controllate in qualsiasi momento sulla base di altri documenti giustificativi.

4. Le strutture commerciali operanti in contabilità unificata esterne allo stabilimento sono considerate depositi.

5. Ai fini dei controlli per l'identificazione del prodotto, sui recipienti che contengono oli con indicazioni di origine destinati per essere venduti come tali, devono essere riportate chiare indicazioni circa la denominazione dell'olio, la quantità e l'indicazione di origine.

6. Le imprese di confezionamento di cui al comma 1, entro il 10 gennaio, il 10 aprile, il 10 luglio e il 10 ottobre di ciascun anno, inviano all'ufficio dell'Ispettorato competente per territorio un riepilogo, riferito al trimestre precedente e conforme agli allegati 2 e 3 al presente decreto, delle registrazioni dei quantitativi di oli acquistati, confezionati, venduti e giacenti.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

ALLEGATO 1

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI OLI EXTRAVERGINI E VERGINI SFUSI E CONFEZIONATI CON DESIGNAZIONE DELL'ORIGINE (ART. 2, PAR. 1, LETT. B, REG. CE n. 2815/98)

DITTA (denominazione) ______ sita in ______ Cod. identificativo (art. 1 DPR 458/99) ______ STABILIMENTO / DEPOSITO [S] [D]

OPERAZIONE		DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO		CODICE OPERAZIONE (1)	FORNITORE/DESTINATARIO	SFUSI									CONFEZIONATI									NOTA
						Zona	ORIGINE ESCLUSIVA				ORIGINE PREVALENTE (ART. 3, PAR. 2, II° PERIODO, Reg. CE 2815/98)				Zona	ORIGINE ESCLUSIVA				ORIGINE PREVALENTE (ART. 3, PAR. 2, II° PERIODO, Reg. CE 2815/98)				
						geografica	EXTRAVERGINE		VERGINE		EXTRAVERGINE		VERGINE		geografica	EXTRAVERGINE		VERGINE		EXTRAVERGINE		VERGINE		
					(nominativo/ragione sociale)	di origine (2)	quantità (lt)		quantità (lt)		quantità (lt)		quantità (lt)		di origine (2)	quantità (lt)		quantità (lt)		quantità (lt)		quantità (lt)		
numero	data	numero	data				CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO		CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	CARICO	SCARICO	
RIPORTO PAGINA PRECEDENTE																								
SALDO DI FINE PAGINA																								

(1) *Elenco codici da riportare: AOSF=acquisto olio sfuso; AOCO=acquisto olio confezionato; VOSF=vendita olio sfuso; VOCO=vendita olio confezionato; MOSF.Int=trasferimento olio sfuso al confezionamento (all'interno dello stabilimento); MOSF.Dep=movimentazione olio sfuso deposito esterno; MOCO.Dep=movimentazione olio confezionato deposito esterno; CNPS=cali naturali e perdite straordinarie.*

(2) *Riportare la dizione in chiaro del Paese d'origine dell'olio, ad esempio: Italia, Spagna, ..., Comunità europea, Tunisia, Marocco, ...*

Pag. ___ di ___

ALLEGATO 2

Reg. CE n. 2815/98

RIEPILOGO TRIMESTRALE DEGLI OLI SFUSI EXTRAVERGINI E VERGINI DI OLIVA, GIACENTI A FINE TRIMESTRE, AVVIATI AL CONFEZIONAMENTO E DEGLI OLI CONFEZIONATI E SFUSI EXTRAVERGINI E VERGINI DI OLIVA VENDUTI, CON DESIGNAZIONE DELL'ORIGINE

DITTA (denominazione) ____________ ***Cod. identificativo (art. 1 DPR 458/99)*** ____________

SITA IN (sede legale) ____________ TRIMESTRE ____/ ____/_____ (*DAL*) ____/ ____/_____ (*AL*)

Descrittore di riga [1]	Zona geografica di origine	ORIGINE ESCLUSIVA		ORIGINE PREVALENTE (ART. 3, PAR. 2, II° PERIODO, Reg. CE 2815/98)	
		EXTRAVERGINE quantità (lt)	VERGINE quantità (lt)	EXTRAVERGINE quantità (lt)	VERGINE quantità (lt)

1 *Utilizzare il descrittore di riga* ***TOSA*** *per indicare il totale di olio sfuso acquistato,* ***GOFT*** *per indicare le quantità di olio sfuso, destinate al confezionamento con designazione dell'origine, giacenti a fine trimestre,* ***TOC*** *per indicare la quantità totale di olio sfuso avviata al confezionamento con designazione dell'origine,* ***TOCV*** *per la quantità totale di olio confezionato venduto,* ***TOSV*** *per la quantità totale di olio sfuso venduto.*

Pag. ____ *di* ____

data di compilazione ____/____/______

Ditta (timbro e firma)

____

Reg. CE n. 2815/98

RIEPILOGO TRIMESTRALE DEGLI OLI SFUSI EXTRAVERGINI E VERGINI DI OLIVA ACQUISTATI PER IL CONFEZIONAMENTO O VENDUTI CON DESIGNAZIONE DELL'ORIGINE, RAGGRUPPATI PER FORNITORE O ACQUIRENTE

DITTA (denominazione) ______________________ *Cod. identificativo (art. 1 DPR 458/99)* __________

SITA IN (sede legale) ______________________ TRIMESTRE ___/___/_____ *DAL* ___/___/_____ *AL*

DATI IDENTIFICATIVI DEL FORNITORE O ACQUIRENTE			Zona geografica di origine	ORIGINE ESCLUSIVA		ORIGINE PREVALENTE (ART. 3, PAR. 2, II° PERIODO, Reg. CE 2815/98)	
	(1)			EXTRAVERGINE quantità (lt)	VERGINE quantità (lt)	EXTRAVERGINE quantità (lt)	VERGINE quantità (lt)
	F	nominativo/ragione sociale					
Partita I.V.A.	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero					
	F	nominativo/ragione sociale					
Partita I.V.A.	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero					
	F	nominativo/ragione sociale					
Partita I.V.A.	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero					
	F	nominativo/ragione sociale					
Partita I.V.A.	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero					
	F	nominativo/ragione sociale					
Partita I.V.A.	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero					
	F	nominativo/ragione sociale					
Partita I.V.A.	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero					
	F	nominativo/ragione sociale					
Partita I.V.A.	A	Indirizzo, comune, provincia, Stato estero					

(1) = barrare la casella **F** in caso di fornitore, la casella **A** in caso di acquirente

Pag. ____ *di* ____

data di compilazione ____/____/______

Ditta (timbro e firma)

____

01A4970

DECRETO 13 aprile 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 26 novembre 2000 al 27 novembre 2000 nella provincia di Reggio di Calabria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Reggio di Calabria: venti impetuosi dal 26 novembre 2000 al 27 novembre 2000, provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Ardore, Benestare, Bianco, Bova, Bova Marina, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà, Ferruzzano, Palizzi, Platì, Samo, San Luca, Santagata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Staiti;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4966

DECRETO 13 aprile 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996 n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 25 dicembre 2000 al 20 gennaio 2001 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ragusa: venti impetuosi dal 25 dicembre 2000 al 20 gennaio 2001, provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Acate, Ispica, Ragusa, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4967

DECRETO 13 aprile 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Caserta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione del l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 25 dicembre 2000 al 31 dicembre 2000 nella provincia di Caserta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caserta: piogge alluvionali dal 25 dicembre 2000 al 31 dicembre 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Capriati a Volturno, Fontegreca, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Pratella, Sant'Angelo d'Alife.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4978

DECRETO 23 aprile 2001.

Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2848 del 15 dicembre 2000 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte

delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2001, il massimale di 4.958 tonnellate;

Visti i decreti ministeriali 14 settembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999) e 7 febbraio 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2000) concernenti rispettivamente la determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso nell'anno 1999 e nell'anno 2000;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri delle quote di pesca del tonno rosso;

Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 4.958 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso secondo una ripartizione che, in linea con la distribuzione percentuale delle annualità precedenti, tenga altresì conto delle risultanze statistiche sul contributo di ciascun segmento al prelievo totale di tonno rosso nell'anno 2000;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 9 aprile 2001, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione del TAC complessivo di 4.958 tonnellate per la campagna di pesca 2001 è ripartito tra sistemi di pesca come segue:

Palangaro (LL)	10,0%	495,80
Circuizione (PS)	77,0%	3.817,66
Pesca sportiva (SPOR)	3,5%	173,53
Tonnara fisse (TRAP)	4,5%	223,11
UNCL	5,0%	247,90
	100,0%	4.958,00

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A4931

DECRETO 23 aprile 2001.

Autorizzazione all'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni», in Thiene, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «pera mantovana» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL COSUMATORE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16 lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione CE n. 134/98, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, della indicazione di origine protetta «Pera mantovana» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista l'indicazione espressa dal consorzio pera tipica mantovana, di «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» - quale organismo privato per svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998 n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui

all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Considerato che «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni», risulta già iscritta nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni», con sede in via S. Gaetano, 74 - Thiene (Vicenza), iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, è autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la indicazione di origine protetta «Pera mantovana», registrata in ambito europeo con regolamento della commissione CE n. 134/98.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, comporta l'obbligo per «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3.

L'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni», non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Pera mantovana».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «Pera mantovana», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pera mantovana» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l. - Certificazioni» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Pera mantovana» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel comma 1 del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Pera mantovana».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A4969

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 17 aprile 2001.

Norme integrative al decreto 23 maggio 1985 recante: «Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, così come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995 con il quale il Comandante generale delle Capitanerie di porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1968, n. 1008;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;

Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata Convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 23 maggio 1985, recante: «Norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove»;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999 n. 41 - Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1996 - Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Tenuta presente l'esigenza di uniformità di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico--commerciali;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le unite «Norme integrative» al decreto del Ministro della marina mercantile 23 maggio 1985 in epigrafe indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2001

Il comandante generale: SICUREZZA

NORME INTEGRATIVE
AL DECRETO MINISTERO MARINA MERCANTILE DEL 23 MAGGIO 1985

Nel capitolo "**1. GENERALITA'**" al punto "**1.2.** ***Condizioni generali di imballaggio***" modificare il punto "1.2.5." come di seguito riportato:

- **1.2.5.**

  Gli imballaggi destinati a contenere materie viscose aventi, a 23°C, una viscosità superiore a 2680 mm²/s devono essere sottoposte alle disposizioni applicabili agli imballaggi destinati a contenere materie solide.

Nel capitolo "**2. PROVE – GENERALITA', PREPARAZIONE DEI COLLI E DEGLI IMBALLAGGI, MODALITA' DI ESECUZIONE**" al punto "**2.2.** ***Preparazione dei colli e degli imballaggi***" sostituire i punti "2.2.2., 2.2.3 e 2.2.4." ed aggiungere i nuovi punti "2.2.6.", "2.2.7." e "2.2.8.", come di seguito riportato:

- **2.2.2.**

  I recipienti o imballaggi interni o unici devono essere riempiti almeno al 95% del loro contenuto per le materie solide e almeno al 98% per le materie liquide. Per un imballaggio combinato nel quale l'imballaggio interno è destinato a contenere materie liquide o solide, sono richieste prove distinte per il contenuto solido e per il contenuto liquido.

- **2.2.3.**

  Le materie o oggetti che devono essere trasportate negli imballaggi possono essere sostituiti con altre materie o oggetti anche non pericolosi, a condizione che la natura di queste ultime non falsi i risultati delle prove.

  Per le materie solide, se è utilizzata un'altra materia, essa deve avere le stesse caratteristiche fisiche (massa, granulometria, ecc.) della materia da trasportare. È permesso utilizzare dei pesi addizionali, come sacchi di pallini di piombo, per ottenere la massa totale richiesta dal collo, a condizione che siano sistemati in modo tale da non falsare i risultati delle prove. Miscele appropriate di materie solide polverulente, per esempio polvere di polietilene o di PVC con farina di legno, sabbia fine, ecc. possono essere utilizzate come materie di riempimento in sostituzione delle materie aventi, a 23°C, una viscosità superiore a 2680 mm²/s.

- **2.2.4.**

  Gli imballaggi di carta o cartone devono essere condizionati almeno per 24 ore in una atmosfera avente una umidità relativa e una temperatura controllata. La scelta da fare è tra tre opzioni possibili. La condizione, giudicata preferibile per tale condizionamento, è di 23°C ± 2°C per la temperatura e 50% ± 2% per l'umidità relativa; le altre due sono rispettivamente 20°C ± 2°C e 65% ± 2% oppure 27°C ± 2°C e 65% ± 2%.

  NOTA. I valori medi si devono situare all'interno di tali limiti. Fluttuazioni di corta durata e limitazioni concernenti le misure possono causare variazioni di misura individuali fino al massimo il ± 5% per l'umidità relativa senza che questo abbia una incidenza significativa sulla riproducibilità dei risultati delle prove.

- **2.2.6.**

I fusti e le taniche di materia plastica di cui ai punti 3.5. e 3.8. e, se necessario, gli imballaggi compositi (materia plastica) di cui al punto 3.20., destinati a contenere materie liquide, devono, per provare la loro sufficiente compatibilità chimica con le materie liquide, essere sottoposti ad uno stoccaggio, a temperatura ambiente, per 6 mesi, periodo durante il quale i campioni di prova devono essere mantenuti pieni delle merci che sono destinati a trasportare.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure verso il basso. Tuttavia, i recipienti muniti di sfiato lo saranno, ogni volta, per una durata di 5 minuti. Dopo tale stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste ai punti 3.5.2., 3.8.2. e 3.20.2..

Per i recipienti interni degli imballaggi compositi (materia plastica), non è necessario effettuare la prova di sufficiente compatibilità chimica, quando sia noto che le proprietà di resistenza della materia plastica non si modificano sensibilmente sotto l'azione della materia di riempimento

Si deve intendere per modifica sensibile delle proprietà di resistenza:

a) una netta fragilizzazione,

b) una considerevole diminuzione dello sforzo elastico a meno che questo non sia legato ad un aumento almeno proporzionale dell'allungamento elastico.

Se il comportamento della materia plastica è stato definito mediante altri metodi, si può dispensare di procedere alla seguente prova di compatibilità. Questi metodi devono essere almeno equivalenti alla seguente prova di compatibilità ed essere riconosciuti dall'autorità competente.

NOTA. Per i fusti e taniche di materia plastica e per gli imballaggi compositi (materia plastica) di polietilene ad alta o media massa molecolare, vedere anche il punto 2.2.7.-

- **2.2.7.**

Per i fusti e le taniche di cui ai punti 3.5. e 3.8. e, se necessario, per gli imballaggi compositi di cui al punto 3.20., di polietilene ad alta massa molecolare, destinati a contenere materie liquide, rispondenti alle seguenti specifiche:

- densità relativa a 23°C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100°C ≥ 0,940, secondo la norma ISO 1183,
- indice di fusione, a 190°C/21,6 kg di carico ≤ 12 g/10 min., secondo la norma ISO 1133,

e, per le taniche secondo i punti 3.5. e 3.8 dei gruppi di imballaggio II e III e, se necessario, per gli imballaggi compositi di cui al punto 3.20., in polietilene a media massa molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche:

- densità relativa a 23°C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100°C ≥ 0,940, secondo la norma ISO 1183,
- indice di fusione, a 190°C/2,16 kg di carico ≤ 0,5 g/10 min. e ≥ 0,1 g/10 min., secondo la norma ISO 1133,
- indice di fusione, a 190°C/5 kg di carico ≤ 3 g/10 min. e ≥ 0,5 g/10 min., secondo la norma ISO 1133,

la compatibilità chimica con le materie liquide enumerate nella lista delle materie, Sezione II dell'Annesso al Capitolo 2., può essere provata con i liquidi standard (vedere Sezione I dell'Annesso al Capitolo 2.).

La sufficiente compatibilità chimica di tali imballaggi può essere provata mediante uno stoccaggio di 3 settimane a 40°C con il liquido standard appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di sufficiente compatibilità chimica non è necessaria.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure orientate verso il basso. Tuttavia, gli imballaggi muniti di sfiato devono rimanere, ogni volta, in questa posizione per 5 minuti. Dopo lo stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste ai punti 3.5.2., 3.8.2. e 3.20.2..

Quando un tipo di costruzione d'imballaggio ha superato le prove di approvazione con un liquido standard, le materie di riempimento assimilate enumerate nella Sezione II dell'Annesso al Capitolo 2. possono essere ammesse al trasporto, senza altre prove, alle seguenti condizioni:

- la densità relativa delle materie di riempimento non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare l'altezza di caduta per la prova di caduta e la massa per la prova di impilamento,
- la tensione di vapore delle materie di riempimento a 50°C o a 55°C non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare la pressione per la prova di pressione interna.

Per l'idroperossido di terz-butile con un tenore in perossido superiore al 40% n°. UN 3103, UN 3105 e UN 3109 come pure per l'acido perossiacetico n°. UN 3105, UN 3107 e UN 3109 della classe 5.2, la prova di compatibilità non deve essere effettuata con liquidi standard. Per queste materie, la sufficiente compatibilità chimica dei campioni di prova deve essere dimostrata mediante uno stoccaggio di sei mesi a temperatura ambiente con le merci che sono destinate a trasportare.

La procedura secondo questo punto si applica ugualmente agli imballaggi in polietilene ad alta densità, ad alta o media massa molecolare, la cui superficie interna è fluorurata.

- **2.2.8.**

Quando i fusti e le taniche di cui ai punti 3.5. e 3.8. e, se necessario, gli imballaggi compositi di cui al punto 3.20., di polietilene ad alta o media massa molecolare, destinati a contenere materie liquide, hanno superato la prova di cui al punto 2.2.7., possono essere inoltre approvate materie di riempimento diverse da quelle figuranti nella Sezione II dell'Annesso al Capitolo 2.. L'approvazione deve essere data mediante prove di laboratorio, riportate nella Sezione III dell'Annesso al Capitolo 2., che devono dimostrare che l'effetto di tali materie di riempimento sui provini è inferiore o uguale a quello di tutti i liquidi standard. I meccanismi di deteriorazione di cui si deve tenere conto sono i seguenti: rammollimento per gonfiamento, fessurazione sotto sforzo e reazione di degradazione molecolare. Le stesse condizioni di quelle di cui al punto 2.2.7. sono applicabili per quanto concerne le densità relative e le tensioni di vapore.

Nel capitolo "**2. PROVE – GENERALITA', PREPARAZIONE DEI COLLI E DEGLI IMBALLAGGI, MODALITA' DI ESECUZIONE**" al punto "**2.3.** ***Modalità di esecuzione***" aggiungere il nuovo punto "2.3.6." come di seguito riportato:

- **2.3.6.** Prova complementare di permeazione per i fusti e le taniche di materia plastica di cui ai punti 3.5. e 3.8. e per gli imballaggi compositi (materia plastica) - ad esclusione degli imballaggi 6HA1 - di cui al punto 3.20., destinati al trasporto di materie liquide aventi un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 61°C

2.3.6.1. Per gli imballaggi di polietilene questa prova deve essere effettuata solo se devono essere approvati per il trasporto di benzene, toluene, xilene o miscele e preparati contenenti tali materie.

2.3.6.2. Numero di campioni di prova: tre campioni per tipo di costruzione e fabbricante.

2.3.6.3. Preparazione particolare dei campioni per la prova.

I campioni devono essere prestoccati secondo il punto 2.2.6., con la materia di riempimento originale oppure, per gli imballaggi di polietilene ad alta massa molecolare, secondo il punto 2.2.7., con il liquido standard miscela di idrocarburi (white spirit).

2.3.6.4. Metodo di prova.

I campioni di prova riempiti con la materia per la quale l'imballaggio deve essere approvato devono essere pesati prima e dopo uno stoccaggio di 28 giorni a 23°C e 50% di umidità atmosferica relativa. Per gli imballaggi di polietilene ad alta massa molecolare la prova può essere effettuata con il liquido standard miscela di idrocarburi (white spirit) invece che con benzene, toluene o xilene.

2.3.6.5. Criterio di accettazione.

La permeazione non deve essere superiore a 0,008 g/l.h.

Al capitolo "**2. PROVE – GENERALITA', PREPARAZIONE DEI COLLI E DEGLI IMBALLAGGI, MODALITA' DI ESECUZIONE**" aggiungere il nuovo "Annesso al Capitolo 2.", come di seguito riportato:

Annesso al Capitolo 2.

Sezione I

Liquidi standard per provare la compatibilità chimica degli imballaggi di polietilene ad alta o media massa molecolare di cui al punto 2.2.7.

Per questa materia plastica possono essere utilizzati i seguenti liquidi standard:

a) ***Soluzione bagnante*** per le materie i cui effetti di fessurazione sotto tensione sul polietilene sono forti, in particolare per tutte le soluzioni e preparati contenenti agenti bagnanti.

Si deve utilizzare una soluzione acquosa contenente dal 1% al 10% di bagnante. La tensione superficiale di detta soluzione deve essere compresa, a 23°C, tra 31 e 35 mN/m.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,2.

Se si effettua la prova di sufficiente compatibilità chimica con una soluzione bagnante non è necessario effettuare quella con l'acido acetico.

Per le materie di riempimento i cui effetti di fessurazione sotto tensione sul polietilene sono più forti di quelli della soluzione bagnante, la compatibilità chimica sufficiente può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40°C, secondo il punto 2.2.7., ma con la merce di riempimento originale.

b) ***Acido acetico*** per le materie e preparati aventi effetti di fessurazione sotto tensione sul polietilene, in particolare per gli acidi monocarbossilici e per gli alcoli monovalenti.

Si deve utilizzare acido acetico in concentrazione dal 98% al 100%. Densità relativa = 1,05.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,1.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene di più dell'acido acetico e a tal punto che la massa del polietilene sia aumentato di più del 4%, la sufficiente compatibilità chimica può essere provata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40°C, secondo il punto 2.2.7., ma con la merce di riempimento originale.

c) ***Acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale*** per le materie e preparati che rigonfiano il polietilene a tal punto che la massa di polietilene è aumentato fino a circa il 4% e che presentano nello stesso tempo un effetto di fessurazione sotto tensione sotto sforzo, in particolare per i prodotti fitosanitari, vernici liquide e alcuni esteri.

Si deve utilizzare acetato di butile normale in concentrazione dal 98% al 100% per il prestoccaggio secondo il punto 2.2.7..

Si deve utilizzare, per la prova di impilamento secondo il punto 2.3.4., un liquido di prova composto da una soluzione acquosa bagnante dal 1% al 10% [vedere lettera (a)] mescolata con il 2% di acetato di butile normale.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,0.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene di più dell'acetato di butile normale e a tal punto che la massa del polietilene è aumentata di più del 7,5%, la sufficiente compatibilità chimica può essere provata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40°C, secondo il punto 2.2.7., ma con la merce di riempimento originale.

d) ***Miscela di idrocarburi (white spirit)*** per le materie e preparati aventi effetti di rigonfiamento sul polietilene, in particolare per gli idrocarburi, alcuni esteri e i chetoni. Si deve utilizzare una miscela di idrocarburi aventi un punto di ebollizione compreso tra 160°C e 220°C, una densità relativa da 0,78 a 0,80, un punto di infiammabilità superiore a 50°C e un tenore in aromatici dal 16% al 21%.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,0.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene a tal punto che la massa di polietilene è aumentata di più del 7,5%, la sufficiente compatibilità chimica può essere provata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40°C, secondo il punto 2.2.7., ma con la merce di riempimento originale.

e) ***Acido nitrico*** per tutte le materie e preparati aventi sul polietilene effetti ossidanti o causanti degradazioni molecolari identiche o più deboli di quelle causate dall'acido nitrico al 55%.

Si deve utilizzare acido nitrico in concentrazione di almeno il 55%.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,4.

Nel caso di materie di riempimento aventi azione ossidante superiore all'acido nitrico al 55% o che causano degradazioni molecolari, si deve procedere secondo il punto 2.2.6..

La durata di utilizzazione deve essere determinata in questo caso osservando il grado di danneggiamento (per esempio 2 anni per l'acido nitrico almeno al 55%).

f) ***Acqua*** per le materie che non attaccano il polietilene come nei casi indicati da a) ad e), in particolare per acidi e liscivie inorganiche, soluzioni saline acquose, polialcoli e materie organiche in soluzione acquosa.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,2.

Sezione II

Lista delle materie che possono essere assimilate ai liquidi standard secondo il punto 2.2.7.

Classe 3

Designazione della materia	Liquido standard
A. Materie aventi un punto di infiammabilità inferiore a 23°C, non tossiche, non corrosive	
1. Le materie la cui tensione di vapore a 50°C non è superiore a 110 kPa (1,1 bar)	
- Petroli greggi ed altri oli greggi UN 1267, 1268	Miscela di idrocarburi
- Idrocarburi UN 1114, 1136, 1145, 1146, 1175, 1206, 1208, 1216, 1262, 1288, 1294, 1300, 1307, 2050, 2057, 2241, 2242, 2251, 2256, 2263, 2278, 2287, 2288, 2296, 2298, 2309, 2358, 2370, 2457, 2458, 2461, 3295	Miscela di idrocarburi
- Materie alogenate UN 1107, 1126, 1127, 1150, 1279, 2047, 2338, 2339, 2340, 2342, 2343, 2344, 2345, 2362, 2387, 2388, 2390, 2391, 2554	Miscela di idrocarburi
- Alcoli UN 1105, 1120, 1148, 1170, 1219, 1274, 3065, 1987	Acido acetico
- Eteri UN 1088, 1159, 1165, 1166, 1179, 1304, 2056, 2252, 2301, 2350, 2352, 2373, 2374, 2376, 2377, 2384, 2398, 2536, 2615, 2707, 3022, 3271	Miscela di idrocarburi
- Aldeidi UN 1129, 1178, 1275, 2045, 2058, 2367, 1989	Miscela di idrocarburi
- Chetoni UN 1090, 1156, 1193, 1245, 1246, 1249, 2346, 2397, 1224	Acetato di butile normale in caso di rigonfiamento massimo del 4% (in massa): altrimenti Miscela di idrocarburi
2. Miscele di materie del 1. aventi un punto di ebollizione o di inizio ebollizione superiore a 35°C, contenenti al massimo il 55% di nitrocellulosa con un contenuto di azoto non superiore al 12,6%	Acetato di butile normale / soluzione bagnante satura di acetato di butile normale e Miscela di idrocarburi
3. Materie viscose UN 1113, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1999, 3269, 1993	Miscela di idrocarburi
B. Materie aventi un punto di infiammabilità inferiore a 23°C, tossiche	
1. Metanolo UN 1230	Acido acetico

Designazione della materia	Liquido standard
C. Materie aventi un punto di infiammabilità compreso tra 23°C a 61°C, che possono presentare un minor grado di tossicità o di corrosività	
1. Le materie aventi un punto di infiammabilità compreso tra 23°C a 61°C	
- Petrolio UN 1267	Miscela di idrocarburi
- Nafta solvente UN 1268	Miscela di idrocarburi
- White spirit (solvente bianco) UN 1300	Miscela di idrocarburi
- Idrocarburi UN 1136, 1147, 1288, 1299, 1300, 1307, 1918, 1920, 1999, 2046, 2048, 2049, 2052, 2055, 2057, 2247, 2286, 2303, 2324, 2325, 2330, 2364, 2368, 2520, 2541, 2618, 2709, 2850, 2319, 3295	Miscela di idrocarburi
- Materie alogenate UN 1134, 1152, 2047, 2234, 2238, 2341, 2344, 2392, 2514	Miscela di idrocarburi
- Alcoli UN 1105, 1120, 1148, 1170, 1171, 1188, 1212, 1274, 2053, 2244, 2275, 2282, 2560, 2614, 2617, 3065, 3082, 1987	Acido acetico
- Eteri UN 1149, 1153, 2219, 2222, 2707, 2752, 3271	Miscela di idrocarburi
- Aldeidi UN 1191, 1207, 1264, 2498, 3056, 1989	Miscela di idrocarburi
- Chetoni UN 1110, 1157, 1229, 1915, 2245, 2271, 2293, 2297, 2302, 2621, 2710, 1224	Miscela di idrocarburi
- Esteri UN 1104, 1109, 1123, 1172, 1177, 1180, 1189, 1192, 1233, 1292, 1914, 2227, 2243, 2283, 2323, 2329, 2348, 2366, 2405, 2413, 2524, 2527, 2528, 2616, 2620, 2933, 2934, 2935, 2947, 3272	Acetato di butile normale in caso di rigonfiamento massimo del 4% (in massa): altrimenti Miscela di idrocarburi
- Materie azotate UN 1112, 2054, 2265, 2313, 2332, 2351, 2608, 2840, 2842, 2943	Miscela di idrocarburi
2. Miscele di materie del 1. contenenti al massimo il 55% di nitrocellulosa con un contenuto di azoto non superiore al 12,6%	Acetato di butile normale / soluzione bagnante satura di acetato di butile normale e Miscela di idrocarburi

Classe 5.1

Designazione della materia	Liquido standard
A. Le materie comburenti liquide e loro soluzioni acquose	
1. Perossido di idrogeno e sue soluzioni:	
Soluzioni acquose contenenti al minimo 20% ma al massimo 60% di perossido di idrogeno UN 2014	Acqua
Soluzioni acquose contenenti al minimo 8% ma al massimo 20% di perossido di idrogeno UN 2984	Acqua

Designazione della materia	Liquido standard
B. Le soluzioni acquose di materie comburenti solide	
1. Soluzione di clorato di calcio UN 2429	Acqua
2. Soluzione di clorato di potassio UN 2427	Acqua
3. Soluzione di clorato di sodio UN 2428	Acqua

Classe 5.2

Designazione della materia	Liquido standard
***NOTA**: L'idroperossido di terz-butile con un tenore in perossido superiore al 40% e gli acidi perossiacetici sono esclusi dalla seguente lista degli ordinali.*	
Sono compresi:	
1. Tutti i perossidi organici sotto forma tecnicamente pura e in soluzione in solventi, che, per quanto concerne la loro compatibilità, sono coperti dal liquido standard "miscela di idrocarburi" nella presente lista UN 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119	Acetato di butile normale / soluzione bagnante con il 2% di acetato di butile normale e Miscela di idrocarburi e Acido nitrico al 55%

La compatibilità degli sfiati e delle guarnizioni con i perossidi organici può essere dimostrata mediante prove in laboratorio, ugualmente indipendentemente dalla prova sul prototipo con l'acido nitrico.

Classe 6.1

Ordinale	Designazione della materia	Liquido standard
A.	**Materie organiche aventi un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23°C o materie organiche non infiammabili**	
1.	Materie azotate aventi un punto di infiammabilità superiore a 61°C:	
	Anilina UN 1547	Acido acetico
2.	Materie ossigenate aventi un punto di infiammabilità superiore a 61°C:	
	Alcool furfurilico UN 2874	Acido acetico
	Fenolo in soluzione UN 2821	Acido acetico
3.	Le materie organiche tossiche corrosive e gli oggetti contenenti materie tossiche corrosive (come i preparati ed i rifiuti) che non sono classificati sotto altre rubriche collettive:	
	Cresoli o acido cresilico UN 2076, 2022	Acido acetico

Classe 6.2

Ordinale	Designazione della materia	Liquido standard
1.	Tutte le materie infettanti considerate come liquidi UN 2814, 2900, 3291	Acqua

Classe 8

Ordinale	Designazione della materia	Liquido standard
A.	**Materie di carattere acido**	

Acidi inorganici

1.	Acido solforico UN 1830	Acqua
2.	Acido solforico residuo UN 1832	Acqua
3.	Acido nitrico non contenente più del 55% di acido UN 2031	Acido nitrico
4.	Acido perclorico non contenente più del 50% di acido, in massa, in soluzione acquosa UN 1873	Acido nitrico
5.	Acido cloridrico non contenente più del 36% di acido puro UN 1789	Acqua
6.	Acido bromidrico UN 1788	Acqua
7.	Acido iodidrico UN 1787	Acqua
8.	Acido fluoridrico non contenente più del 60% di fluoruro di idrogeno UN 1790	Acqua
9.	Acido fluoborico non contenente più del 50% di acido puro UN 1775	Acqua
10.	Acido fluosilicico (acido idrofluosilicico) UN 1778	Acqua
11.	Acido cromico in soluzione non contenente più del 30% di acido puro UN 1755	Acido nitrico
12.	Acido fosforico UN 1805	Acqua

Materie organiche

13.	Acido acrilico UN 2218	Acido acetico
14.	Acido formico UN 1779	Acido acetico
15.	Acido acetico UN 2790, 2789	Acido acetico
16.	Acido tioglicolico UN 1940	Acido acetico
17.	Acido metacrilico UN 2531	Acido acetico
18.	Acido propionico UN 1848	Acido acetico
19.	Alchilfenoli liquidi UN 3145	Acido acetico

B. Materie di carattere basico

Materie inorganiche

1.	Idrossido di sodio in soluzione UN 1824	Acqua
2.	Idrossido di potassio in soluzione UN 1814	Acqua
	Ammoniaca in soluzione UN 2672	Acqua
	Idrazina in soluzione acquosa non contenente più del 64% di idrazina in massa UN 2030	Acqua

Designazione della materia	Liquido standard
C. Altre materie corrosive	
1. Clorito in soluzione UN 1908	Acido nitrico
2. Ipoclorito in soluzione UN 1791	
3. Formaldeide in soluzione UN 2209	Acqua

Sezione III
Prescrizioni di prova per i recipienti di materia plastica secondo il punto 2.2.8.

Metodi di laboratorio su provini prelevati dal materiale del recipiente per provare la compatibilità chimica del polietilene ad alta e media massa molecolare - come definito al punto 2.2.7. del Capitolo 2. - in presenza di merci di riempimento (materie, miscele e preparati), comparativamente ai liquidi standard dell'Annesso al Capitolo 2., Sezione I.

L'utilizzazione dei metodi di laboratorio da A a C descritti qui di seguito permette di determinare i meccanismi di deteriorazione possibili per le materie di riempimento da approvare, sul materiale del recipiente, comparativamente ai liquidi standard in loro rapporto.

I meccanismi di deterioramento ai quali è necessario riferirsi, determinano la scelta dei metodi di ricerca

- Il rammollimento per rigonfiamento (metodo di laboratorio A),
- la provocazione di fessure sotto sforzo (metodo di laboratorio B),
- le reazioni di ossidazione e di degradazione molecolare (metodo di laboratorio C),

sul materiale del recipiente, devono essere verificati dai metodi di laboratorio, nella misura in cui non siano già prevedibili sulla base della preparazione, e ogni volta messi in comparazione con i liquidi standard di riferimento. i cui effetti siano della stessa tendenza.
A tale scopo si devono utilizzare provini dello stesso spessore e rientranti nelle tolleranze indicate.

Metodo di laboratorio A

L'aumento della massa per rigonfiamento è determinato su provini piatti provenienti dal materiale del recipiente, per immersione a 40°C nella materia di riempimento da approvare, come pure nel liquido standard di paragone.
La modifica della massa per rigonfiamento è determinato per pesatura dei provini prima dell'immersione e, se i provini hanno uno spessore massimo di 2 mm, dopo un tempo di reazione di 4 settimane, altrimenti per un tempo di reazione sufficiente affinché il loro peso divenga costante.
Si deve ogni volte determinare il valore medio di 3 provini. I provini devono essere utilizzati una sola volta.

Metodo di laboratorio B (Conficcamento della copiglia)

1. Breve descrizione

Il comportamento del materiale del recipiente di polietilene ad alta massa molecolare e ad alta densità, in presenza di una materia di riempimento e di tutti i liquidi standard di riferimento, deve essere esaminato per mezzo della prova di conficcamento della copiglia, nella misura in cui tale comportamento può essere influenzato dalla formazione di fessure sotto sforzo, senza o con rigonfiamento simultaneo fino al 4%.

A tale scopo i provini devono essere muniti di un foro e di un intaglio, e preventivamente prestoccati nella materia da esaminare e di tutti i liquidi standard corrispondenti. Dopo il prestoccaggio, una copiglia di dimensioni definite deve essere conficcata nel foro.

I provini così preparati devono essere in seguito immersi nella materia di riempimento da esaminare e di tutti i liquidi standard corrispondenti, poi devono essere ritirati dopo un periodo di prestoccaggio di durata variabile; infine devono essere esaminati per quanto concerne la resistenza residua alla trazione (procedura di prova I) o per quanto concerne i tempi di resistenza dei provini fino a rottura (procedura di prova II).

Per misura comparativa con i liquidi standard "soluzione bagnante", "acido acetico", "acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale" o "acqua" come materia di prova, si deve determinare se il grado di deteriorazione della materia di riempimento è uguale, più forte o più debole.

2. Provini

2.1 Forma e dimensione

La forma e le dimensioni raccomandate dei provini sono indicati nella Fig. 1. Per quanto concerne lo spessore dei provini, lo scarto non deve essere superiore al +15% del valore medio all'interno di una serie di misure.

Figura 1
Provino senza copiglia
Spessore minimo della parete: 2 mm

Una serie di misure comprende la materia di riempimento da esaminare e il liquido standard corrispondente.

2.2 Fabbricazione

I provini di una serie di misure possono essere prelevati tanto dai recipienti dello stesso tipo di costruzione quanto dallo stesso pezzo di un semiprodotto di estrusione.

Per quanto concerne la lavorazione dei provini, è sufficiente la qualità della superficie ottenuta mediante taglio con sega. Si devono eliminare solamente le sbavature prodotte dalla lavorazione nella zona dove deve essere praticato l'intaglio. Questo deve essere realizzato nel provino in modo da essere parallelo al senso di estrusione.

In ogni provino deve essere praticato un foro di diametro 3,0 $mm^{+0,03}_{-0}$ conformemente alla Fig. 1.

Il provino deve essere provvisto di un intaglio a V raccordato con raggio ≤ 0,05 mm, conformemente alla Fig. 1.

La distanza tra il fondo dell'intaglio e il bordo del foro deve essere di 5 mm ± 0,1 mm.

2.3 Numero dei provini

Per determinare le resistenze residue alla trazione secondo il punto 3.2, si devono utilizzare 10 provini per ogni periodo di immagazzinamento. Di regola, si devono fissare almeno 5 periodi di immagazzinamento.

Per determinare i tempi di resistenza fino alla rottura secondo il punto 3.3 sono necessari, in totale, 15 provini.

2.4 Copiglie

Per quanto concerne le dimensioni delle copiglie di spessore di 4 mm, vedere Fig. 2.

Figura 2

a: Copiglia per determinare la resistenza residua alla trazione

b: Copiglia per determinare il tempo di resistenza fino alla rottura del provino

Materiale: acciaio speciale inossidabile.

Si deve utilizzare, per la copiglia, di preferenza acciaio inossidabile (per es. X12CrSi17).
Si dovranno utilizzare copiglie di vetro per le materie che attaccano questo acciaio.

3. Procedura di prova e interpretazione

3.1 Prestoccaggio dei provini

I provini devono essere prestoccati prima della copigliatura per 21 giorni a 40°C ± 1°C nei liquidi da esaminare e nei liquidi standard. Il prestoccaggio per il liquido standard (c) dell'Annesso al Capitolo 2., Sezione I, deve essere fatto in acetato di butile normale.

3.2 Procedura per determinare la curva di resistenza residua alla trazione

3.2.1 Esecuzione

Si deve forzare la parte conica e poi la parte cilindrica della copiglia della Fig. 2a, nel foro dei provini, evitando la formazione di sfaccettature.

I provini così preparati devono essere immersi nei recipienti di stoccaggio condizionati a 40°C e riempiti con il liquido di prova in questione, poi esposti a 40°C ± 1°C in stufa. Per il liquido standard (c) questa prova si deve fare in soluzione bagnante mescolata con il 2% di acetato di butile normale. Il periodo tra la copigliatura dei provini e l'inizio di immersione nel liquido di prova deve essere fissato e mantenuto costante per una stessa serie di misure.

I periodi di immersione per determinare la formazione di fessure sotto sforzo, in funzione dei tempi e del liquido di prova, devono essere scelti in modo tale che possa essere rappresentata con sufficiente certezza una differenza evidente tra le curve di resistenza residua alla trazione dei liquidi standard esaminati e le materie di riempimento a loro attribuite.

Dopo avere tolto i provini dal recipiente di stoccaggio, le copiglie devono essere immediatamente tolte e i provini ripuliti del liquido di prova.

Dopo raffreddamento a temperatura ambiente, i provini devono essere segati parallelamente al lato intagliato attraverso il foro. Nel prosieguo della prova devono essere utilizzate solo le parti intagliate dei provini.

Le parti intagliate dei provini devono essere, in seguito, al più tardi 8 ore dopo il prelevamento dal liquido in esame, introdotte in una macchina per prove di trazione e sottoposte ad uno sforzo di trazione uniassiale ad una velocità di prova (velocità della ganascia mobile) di 20 mm/min fino a rottura. Deve essere determinata la forza massima. La prova di trazione deve essere fatta a temperatura ambiente (23°C ± 2°C), secondo la norma ISO 527.

3.2.2 Valutazione

La valutazione per determinare l'influenza del liquido di prova comprende la determinazione dello sforzo massimo delle parti dei provini prestoccati e non copigliati come valore 0 e dello sforzo massimo dei provini dopo il periodo di stoccaggio ty, per y ≥ 5. Dopo conversione di tali sforzi massimi di ty in %, in rapporto al valore 0, tali valori devono essere riportati in un diagramma, conformemente alla Fig. 3.

La comparazione tra le curve di resistenza residua alla trazione provenienti da misure con liquidi standard "soluzione bagnante" o "acido acetico" o "acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale" o "acqua" mostrerà, allora, se la materia di riempimento esaminata esercita una influenza più forte, più debole o nessuna influenza sullo stesso materiale del recipiente (vedere Fig. 3).

Figura 3
Prova di fessurazione sotto sforzo (metodo di conficcamento della copiglia)

3.3 Procedura per determinare i tempi di resistenza fino a rottura dei provini

3.3.1 Esecuzione

15 provini devono essere infilati separatamente su 15 copiglie conformi alla Fig. 2b, senza formazione di sfaccettature e fino all'arresto, poi introdotti in un tubo di vetro riempito con il liquido di prova in questione e portato a 40°C.

La temperatura di prova deve essere mantenuta costante a -1°C. Per osservazione visuale, si determina la rottura del provino su ogni copiglia. Per esperienza si sa che la fenditura si propaga dal fondo dell'intaglio verso la superficie della copiglia.

3.3.2 Valutazione

I tempi di resistenza tSF fino alla rottura di 8 provini con il liquido standard è determinante per la valutazione. Non è necessario attendere la fine delle altre fessurazioni.

La valutazione avviene comparativamente con il numero di provini fessurati con la materia di riempimento. Non si devono rompere più di 8 provini durante il tempo tSF.

3.4 Note esplicative

In questo metodo di prova, i parametri di prova "temperatura di stoccaggio" e "distanza tra il fondo dell'intaglio e il bordo del foro" sono stati scelti in modo da ottenere, durante prove corrispondenti con i liquidi standard "soluzione bagnante", "acido acetico" e "acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale", risultati indicativi ai sensi di tale prescrizione di prova, durante un periodo di prova totale di 28 giorni. Ci si è basati su un polietilene ad alta massa molecolare di densità di ~ 0,952 g/m³ e di un indice di

fusione (Melt Flow Rate 190°C / 21,6 kg di carico) di ~ 2,0 g / 10 min.

Poiché le conclusioni di tale prescrizione di prova sono sempre valori relativi, è possibile variare, entro certi limiti, i parametri di prova sopra menzionati, in vista di ridurre la durata di prova. Questa deve essere indicata in modo specifico nel rapporto di prova.

4. Criteri da utilizzare per determinare se la prova è stata superata in modo soddisfacente

4.1 Il risultato della prova secondo il metodo di laboratorio A non deve essere superiore all'1% di aumento di massa per rigonfiamento se sono stati presi in considerazione per la comparazione il liquido standard "soluzione bagnante" e "acido acetico".
Il risultato della prova secondo il metodo di laboratorio A con la materia di riempimento esaminata non deve superare l'aumento di massa per rigonfiamento con l'acetato di butile normale (circa 4%) se il liquido standard (c) preso in considerazione per la comparazione è l'acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata con acetato di butile normale.

4.2 Il risultato della prova secondo il metodo di laboratorio B, per la materia da approvare, deve dare un tempo di resistenza uguale o superiore a quello ottenuto con tutti i liquidi standard presi in considerazione per comparazione.

Metodo di laboratorio C

Per determinare un possibile deterioramento per ossidazione o degradazione molecolare del materiale del recipiente di polietilene ad alta massa molecolare ed alta densità, secondo il punto 2.2.7. del Capitolo 2., causato dalla materia di riempimento, si deve stabilire l'indice di fusione [Melt Flow Rate (MFR) 190°C / 21,6 kg di carico (Load) secondo la norma ISO 1133 - Condizione 7] su provini di uno spessore equivalente a quello del tipo di costruzione, prima e dopo stoccaggio di tali provini nella mate ria di riempimento da esaminare.

Per stoccaggio di provini di uguale geometria nel liquido standard "acido nitrico 55%" secondo la Sezione I, lettera (c) dell'Annesso al Capitolo 2., e determinando gli indici di fusione, si può stabilire se il grado di deterioramento della materia di riempimento da approvare sul materiale del recipiente è uguale, inferiore o superiore.

Lo stoccaggio dei provini a 40°C deve proseguire fino a che non sia possibile pervenire ad un apprezzamento definitivo, ma al massimo per 42 giorni.
Se la materia di riempimento prevista per l'approvazione provoca, nel medesimo tempo, secondo il metodo di laboratorio A, un rigonfiamento per aumento di massa ≥1%, si deve, per non falsare il risultato della prova, procedere, prima della misura dell'indice di fusione, ad un riasciugamento del provino controllando nel medesimo tempo la sua massa, per es. mediante esposizione in stufa a vuoto a 50°C fino ad un peso costante, di regola fino ad una durata non superiore a 7 giorni.

Criterio per determinare se la prova è stata superata in modo soddisfacente

L'aumento dell'indice di fusione del materiale del recipiente, provocato dalla materia di riempimento da approvare secondo questo metodo di determinazione, non deve essere superiore alla modifica provocata dal liquido standard "acido nitrico 55%", includendo un limite di tolleranza del 15% relativo a questo metodo di prova.

01A4824

DECRETO 17 aprile 2001.

Norme integrative al decreto 14 maggio 1990, recante: «Norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, così come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995, con il quale il Comandante generale delle capitanerie di porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministro adottandone i relativi progetti;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1968, n. 1008;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti, entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della Convenzione stessa;

Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata Convenzione del 1974, come emandata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle istruzioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code) adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 14 maggio 1990, recante: «Norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove»;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 - Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1996 - Attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Tenuta presente l'esigenza di uniformità di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le unite «Norme integrative» al decreto del Ministro della marina mercantile del 14 maggio 1990, in epigrafe indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2001

Il comandante generale: SICUREZZA

NORME INTEGRATIVE

AL DECRETO MINISTERO MARINA MERCANTILE DEL 14 MAGGIO 1990

Nel capitolo "**2 NORME GENERALI APPLICABILI A TUTTI I TIPI DI CONTENITORI INTERMEDI**" al punto "**2.4.2 Requisiti per le prove**" aggiungere al punto "2.4.2.2" quanto di seguito riportato:

- **2.4.2.2**

Miscele appropriate di materie solide polverulente, per esempio polvere in polietilene o di PVC con farina di legno, sabbia fine, ecc. possono essere utilizzate come materie di riempimento in sostituzione delle materie aventi, a 23°C, una viscosità superiore a 2680 mm²/s.

Nel capitolo "**5 NORME PARTICOLARI PER I CONTENITORI INTERMEDI IN PLASTICA RIGIDA**" al punto "**5.8 Preparazione dei contenitori intermedi alla prova**" sostituire i punti "5.8.2 e 5.8.3" ed aggiungere i nuovi punti "5.8.4, 5.8.5 e 5.8.6" come di seguito riportato:

- **5.8.2**

I contenitori intermedi in plastica rigida, di tipo 31H1 e 31H2, di cui al punto 5.1, devono, per provare la loro sufficiente compatibilità chimica con le materie liquide, essere sottoposti ad uno stoccaggio, a temperatura ambiente, per 6 mesi, periodo durante il quale i campioni di prova devono essere mantenuti pieni delle merci che sono destinati a trasportare.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure in modo tale che il liquido entri in contatto con le stesse. Tuttavia, i contenitori intermedi muniti di sfiato lo saranno, ogni volta, per una durata di 5 minuti. Dopo tale stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste ai punti da 5.9.1 a 5.9.7.

Se il comportamento della materia plastica è stato definito mediante altri metodi, si può dispensare di procedere alla seguente prova di compatibilità. Questi metodi devono essere almeno equivalenti alla seguente prova di compatibilità ed essere riconosciuti dall'autorità competente.

NOTA. Per i contenitori intermedi in polietilene ad alta o media massa molecolare, in polietilene lineare a bassa massa molecolare e in polietilene reticolato, vedere anche i punti 5.8.3, 5.8.4.

- **5.8.3**

Per i contenitori intermedi in plastica rigida, di tipo 31H1 e 31H2, di cui al punto 5.1, in polietilene ad alta massa molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche:

- densità relativa a 23°C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100°C ≥ 0,940, secondo la norma ISO 1183,

- indice di fusione, a 190°C/21,6 kg di carico ≤ 12 g/10 min., secondo la norma ISO 1133,

e, per i contenitori intermedi in plastica rigida, di tipo 31H1 e 31H2, di cui al punto 5.1, in polietilene a media massa molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche:

- densità relativa a 23°C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100°C ≥ 0,940, secondo la norma ISO 1183,
- indice di fusione, a 190°C/2,16 kg di carico ≤ 0,5 g/10 min. e ≥ 0,1 g/10 min., secondo la norma ISO 1133,
- indice di fusione, a 190°C/5 kg di carico ≤ 3 g/10 min. e ≥ 0,5 g/10 min., secondo la norma ISO 1133,

la compatibilità chimica con le materie liquide enumerate nella lista delle materie, Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6, può essere provata con i liquidi standard (vedere Sezione I dell'Annesso al Capitolo 5 e 6).

La sufficiente compatibilità chimica di tali imballaggi può essere provata mediante uno stoccaggio di 3 settimane a 40°C con il liquido standard appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di sufficiente compatibilità chimica non è necessaria.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure in modo tale che il liquido entri in contatto con le stesse. Tuttavia, i contenitori intermedi muniti di sfiato devono rimanere, ogni volta, in questa posizione per 5 minuti. Dopo lo stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste ai punti da 5.9.1 a 5.9.7.

Quando un tipo di costruzione d'imballaggio ha superato le prove di approvazione con un liquido standard, le materie di riempimento assimilate enumerate nella Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6 possono essere ammesse al trasporto, senza altre prove, alle seguenti condizioni:

- la densità relativa delle materie di riempimento non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare l'altezza di caduta per la prova di caduta e la massa per la prova di impilamento,
- la tensione di vapore delle materie di riempimento a 50°C o a 55°C non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare la pressione per la prova di pressione interna.

Per l'idroperossido di terz-butile con un tenore in perossido superiore al 40% n°. UN 3103, UN 3105 e UN 3109 come pure per l'acido perossiacetico n°. UN 3105, UN 3107 e UN 3109 della classe 5.2, la prova di compatibilità non deve essere effettuata con liquidi standard. Per queste materie, la sufficiente compatibilità chimica dei campioni di prova deve essere dimostrata mediante uno stoccaggio di sei mesi a temperatura ambiente con le merci che sono destinate a trasportare.

- **5.8.4**

Per i contenitori intermedi in plastica rigida, di tipo 31H1 e 31H2, di cui al punto 5.1, in polietilene lineare a bassa massa molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche:

- densità relativa a 23°C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100°C compresa tra 0,920 e 0,937, secondo la norma ISO 1183,
- indice di fusione, a 190°C/2,16 kg di carico ≤ 5 g/10 min., secondo la norma ISO 1133,

e, per i contenitori intermedi in plastica rigida di tipo 31H1 e 31H2 di cui al punto 5.1, in polietilene reticolato, rispondenti alle seguenti specifiche:

- densità relativa a 23°C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100°C ≥ 0,937, secondo la norma ISO 1183,
- percentuale di reticolazione (concentrazione in gel) ≥ 60%, secondo la norma ASTM D 2765-90,

la compatibilità chimica con le materie liquide enumerate nella lista delle materie, Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6, può essere provata con i liquidi standard (vedere Sezione I dell'Annesso al Capitolo 5 e 6).

La sufficiente compatibilità chimica di tali contenitori intermedi può essere provata mediante uno stoccaggio, a temperatura ambiente, per 6 mesi con il liquido standard appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di sufficiente compatibilità chimica non è necessaria.

Se il fabbricante dimostra di avere già utilizzato un polietilene aventi le specifiche sopra riportate:

- per la costruzione di un altro tipo di contenitore intermedio utilizzato per il trasporto di merci pericolose,
- che il tipo di costruzione di tale contenitore intermedio abbia superato con esito favorevole le prove di omologazione con il medesimo liquido standard, e
- che abbia superato con esito favorevole la prova periodica dopo 2,5 anni,

la sufficiente compatibilità chimica di tali imballaggi può essere provata mediante uno stoccaggio di 3 settimane a 40°C con il liquido standard appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di sufficiente compatibilità chimica non è necessaria.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure in modo tale che il liquido entri in contatto con le stesse. Tuttavia, i contenitori intermedi muniti di sfiato devono rimanere, ogni volta, in questa posizione per 5 minuti. Dopo lo stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste ai punti da 5.9.1 a 5.9.7.

Quando un tipo di costruzione d'imballaggio ha superato le prove di approvazione con un liquido standard, le materie di riempimento assimilate enumerate nella Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6 possono essere ammesse al trasporto, senza altre prove, alle seguenti condizioni:

- la densità relativa delle materie di riempimento non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare l'altezza di caduta per la prova di caduta e la massa per la prova di impilamento,
- la tensione di vapore delle materie di riempimento a 50°C o a 55°C non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare la pressione per la prova di pressione interna.

- **5.8.5**

Per i contenitori intermedi in plastica rigida, di tipo 31H1 e 31H2, di cui al punto 5.1, in polietilene ad alta o media massa molecolare, in polietilene lineare a bassa massa molecolare e in polietilene reticolato, non rispondenti alle specifiche riportate ai punti 5.8.3 e 5.8.4, l'impiego di tali materiali deve essere autorizzato dalla competente autorità e la compatibilità chimica con le materie liquide enumerate nella lista delle materie, Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6, può essere provata con i liquidi standard (vedere Sezione I dell'Annesso al Capitolo 5 e 6).

La sufficiente compatibilità chimica di tali contenitori intermedi può essere provata mediante uno stoccaggio, a temperatura ambiente, per 6 mesi con il liquido standard

appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di sufficiente compatibilità chimica non è necessaria.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure in modo tale che il liquido entri in contatto con le stesse. Tuttavia, i contenitori intermedi muniti di sfiato devono rimanere, ogni volta, in questa posizione per 5 minuti. Dopo lo stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste ai punti da 5.9.1 a 5.9.7.

Quando un tipo di costruzione d'imballaggio ha superato le prove di approvazione con un liquido standard, le materie di riempimento assimilate enumerate nella Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6 possono essere ammesse al trasporto, senza altre prove, alle seguenti condizioni:

- la densità relativa delle materie di riempimento non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare l'altezza di caduta per la prova di caduta e la massa per la prova di impilamento,
- la tensione di vapore delle materie di riempimento a 50°C o a 55°C non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare la pressione per la prova di pressione interna.

- **5.8.6**

Quando i contenitori intermedi in plastica rigida, di tipo 31H1 e 31H2, di cui al punto 5.1, in polietilene ad alta o media massa molecolare, in polietilene lineare a bassa massa molecolare e in polietilene reticolato, hanno superato la prova di cui ai punti 5.8.3, 5.8.4 e 5.8.5, possono essere inoltre approvate materie di riempimento diverse da quelle figuranti nella Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6. L'approvazione deve essere data mediante prove di laboratorio, riportate nella Sezione III dell'Annesso al Capitolo 5 e 6, che devono dimostrare che l'effetto di tali materie di riempimento sui provini è inferiore o uguale a quello di tutti i liquidi standard. I meccanismi di deterioramento di cui si deve tenere conto sono i seguenti: rammollimento per gonfiamento, fessurazione sotto sforzo e reazione di degradazione molecolare. Le stesse condizioni di quelle di cui ai punti 5.8.3, 5.8.4 e 5.8.5 sono applicabili per quanto concerne le densità relative e le tensioni di vapore.

Nel capitolo "**5 NORME PARTICOLARI PER I CONTENITORI INTERMEDI IN PLASTICA RIGIDA**" al punto "**5.9 Specificazioni per le prove**" aggiungere il nuovo punto "5.9.7" come di seguito riportato:

- **5.9.7** Prova complementare di permeazione per i contenitori intermedi in plastica rigida, di tipo 31H1 e 31H2, e quelli compositi con recipiente interno in plastica, di tipo 31HZ1 e 31HZ2, di cui ai punti 5.1 e 6.1, destinati al trasporto di materie liquide aventi un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 61°C

5.9.7.1 Per i contenitori intermedi in polietilene questa prova deve essere effettuata solo se devono essere approvati per il trasporto di benzene, toluene, xilene o miscele e preparati contenenti tali materie.

5.9.7.2 Numero di campioni di prova: tre campioni per tipo di costruzione e fabbricante.

5.9.7.3 Preparazione particolare dei campioni per la prova.

I campioni devono essere prestoccati secondo i punti 5.8.2 e 6.8.2, con la materia di riempimento originale oppure, per i contenitori intermedi in

polietilene ad alta massa molecolare, secondo i punti 5.8.3 e 6.8.3, con il liquido standard miscela di idrocarburi (white spirit).

5.9.7.4 Metodo di prova.

I campioni di prova riempiti con la materia per la quale l'imballaggio deve essere approvato devono essere pesati prima e dopo uno stoccaggio di 28 giorni a 23°C e 50% di umidità atmosferica relativa. Per i contenitori intermedi in polietilene ad alta massa molecolare la prova può essere effettuata con il liquido standard miscela di idrocarburi (white spirit) invece che con benzene, toluene o xilene.

5.9.7.5 Criterio di accettazione.

La permeazione non deve essere superiore a 0,008 g/l.h.

Nel capitolo "**6 NORME PARTICOLARI PER I CONTENITORI INTERMEDI COMPOSITI CON RECIPIENTE INTERNO IN PLASTICA**" al punto "**6.8 Preparazione dei contenitori intermedi alla prova**" sostituire i punti "6.8.2 e 6.8.3" ed aggiungere i nuovi punti "6.8.4, 6.8.5 e 6.8.6" come di seguito riportato:

- **6.8.2**

I contenitori intermedi compositi con recipiente interno in plastica, di tipo 31HZ1 e 31HZ2, di cui al punto 6.1, devono, per provare la loro sufficiente compatibilità chimica con le materie liquide, essere sottoposti ad uno stoccaggio, a temperatura ambiente, per 6 mesi, periodo durante il quale i campioni di prova devono essere mantenuti pieni delle merci che sono destinati a trasportare.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure in modo tale che il liquido entri in contatto con le stesse. Tuttavia, i contenitori intermedi muniti di sfiato lo saranno, ogni volta, per una durata di 5 minuti. Dopo tale stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste ai punti da 6.9.1 a 6.9.7.

Se il comportamento della materia plastica è stato definito mediante altri metodi, si può dispensare di procedere alla seguente prova di compatibilità. Questi metodi devono essere almeno equivalenti alla seguente prova di compatibilità ed essere riconosciuti dall'autorità competente.

NOTA. Per i contenitori intermedi in polietilene ad alta o media massa molecolare, in polietilene lineare a bassa massa molecolare e in polietilene reticolato, vedere anche i punti 6.8.3 e 6.8.4.

- **6.8.3**

Per i contenitori intermedi compositi con recipiente interno in plastica, di tipo 31HZ1 e 31HZ2, di cui al punto 6.1, in polietilene ad alta massa molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche:

- densità relativa a 23°C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100°C ≥ 0,940, secondo la norma ISO 1183,
- indice di fusione, a 190°C/21,6 kg di carico ≤ 12 g/10 min., secondo la norma ISO 1133,

e, per i contenitori intermedi compositi con recipiente interno in plastica, di tipo 31HZ1 e 31HZ2, di cui al punto 6.1, in polietilene a media massa molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche:

- densità relativa a 23°C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100°C ≥ 0,940, secondo la norma ISO 1183,
- indice di fusione, a 190°C/2,16 kg di carico ≤ 0,5 g/10 min. e ≥ 0,1 g/10 min., secondo la norma ISO 1133,
- indice di fusione, a 190°C/5 kg di carico ≤ 3 g/10 min. e ≥ 0,5 g/10 min., secondo la norma ISO 1133,

la compatibilità chimica con le materie liquide enumerate nella lista delle materie, Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6, può essere provata con i liquidi standard (vedere Sezione I dell'Annesso al Capitolo 5 e 6).

La sufficiente compatibilità chimica di tali imballaggi può essere provata mediante uno stoccaggio di 3 settimane a 40°C con il liquido standard appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di sufficiente compatibilità chimica non è necessaria.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure in modo tale che il liquido entri in contatto con le stesse. Tuttavia, i contenitori intermedi muniti di sfiato devono rimanere, ogni volta, in questa posizione per 5 minuti. Dopo lo stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste ai punti da 6.9.1 a 6.9.7.

Quando un tipo di costruzione d'imballaggio ha superato le prove di approvazione con un liquido standard, le materie di riempimento assimilate enumerate nella Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6 possono essere ammesse al trasporto, senza altre prove, alle seguenti condizioni:

- la densità relativa delle materie di riempimento non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare l'altezza di caduta per la prova di caduta e la massa per la prova di impilamento,
- la tensione di vapore delle materie di riempimento a 50°C o a 55°C non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare la pressione per la prova di pressione interna.

Per l'idroperossido di terz-butile con un tenore in perossido superiore al 40% n°. UN 3103, UN 3105 e UN 3109 come pure per l'acido perossiacetico n°. UN 3105, UN 3107 e UN 3109 della classe 5.2, la prova di compatibilità non deve essere effettuata con liquidi standard. Per queste materie, la sufficiente compatibilità chimica dei campioni di prova deve essere dimostrata mediante uno stoccaggio di sei mesi a temperatura ambiente con le merci che sono destinate a trasportare.

- **6.8.4**

Per i contenitori intermedi compositi con recipiente interno in plastica, di tipo 31HZ1 e 31HZ2, di cui al punto 6.1, in polietilene lineare a bassa massa molecolare, rispondenti alle seguenti specifiche:

- densità relativa a 23°C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100°C compresa tra 0,920 e 0,937, secondo la norma ISO 1183,
- indice di fusione, a 190°C/2,16 kg di carico ≤ 5 g/10 min., secondo la norma ISO 1133,

e, per i contenitori intermedi compositi con recipiente interno in plastica di tipo 31HZ1 e 31HZ2, di cui al punto 6.1, in polietilene reticolato, rispondenti alle seguenti specifiche:

- densità relativa a 23°C, dopo condizionamento termico per 1 ora a 100°C ≥ 0,937, secondo la norma ISO 1183,
- percentuale di reticolazione (concentrazione in gel) ≥ 60%, secondo la norma ASTM D 2765-90,

la compatibilità chimica con le materie liquide enumerate nella lista delle materie, Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6, può essere provata con i liquidi standard (vedere Sezione I dell'Annesso al Capitolo 5 e 6).

La sufficiente compatibilità chimica di tali contenitori intermedi può essere provata mediante uno stoccaggio, a temperatura ambiente, per 6 mesi con il liquido standard appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di sufficiente compatibilità chimica non è necessaria.

Se il fabbricante dimostra di avere già utilizzato un polietilene aventi le specifiche sopra riportate:

- per la costruzione di un altro tipo di contenitore intermedio utilizzato per il trasporto di merci pericolose,
- che il tipo di costruzione di tale contenitore intermedio abbia superato con esito favorevole le prove di omologazione con il medesimo liquido standard, e
- che abbia superato con esito favorevole la prova periodica dopo 2,5 anni,

la sufficiente compatibilità chimica di tali imballaggi può essere provata mediante uno stoccaggio di 3 settimane a 40°C con il liquido standard appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di sufficiente compatibilità chimica non è necessaria.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure in modo tale che il liquido entri in contatto con le stesse. Tuttavia, i contenitori intermedi muniti di sfiato devono rimanere, ogni volta, in questa posizione per 5 minuti. Dopo lo stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste ai punti da 6.9.1 a 6.9.7.

Quando un tipo di costruzione d'imballaggio ha superato le prove di approvazione con un liquido standard, le materie di riempimento assimilate enumerate nella Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6 possono essere ammesse al trasporto, senza altre prove, alle seguenti condizioni:

- la densità relativa delle materie di riempimento non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare l'altezza di caduta per la prova di caduta e la massa per la prova di impilamento,
- la tensione di vapore delle materie di riempimento a 50°C o a 55°C non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare la pressione per la prova di pressione interna.

- **6.8.5**

Per i contenitori intermedi compositi con recipiente interno in plastica, di tipo 31HZ1 e 31HZ2, di cui al punto 6.1, in polietilene ad alta o media massa molecolare, in polietilene lineare a bassa massa molecolare e in polietilene reticolato, non rispondenti alle specifiche riportate ai punti 6.8.3 e 6.8.4, l'impiego di tali materiali deve essere autorizzato dalla competente autorità e la compatibilità chimica con le materie liquide enumerate nella lista delle materie, Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6, può essere provata con i liquidi standard (vedere Sezione I dell'Annesso al Capitolo 5 e 6).

La sufficiente compatibilità chimica di tali contenitori intermedi può essere provata mediante uno stoccaggio, a temperatura ambiente, per 6 mesi con il liquido standard

appropriato; quando tale liquido standard è l'acqua, la prova di sufficiente compatibilità chimica non è necessaria.

Durante le prime e le ultime 24 ore di stoccaggio, i campioni di prova devono essere posti con le chiusure in modo tale che il liquido entri in contatto con le stesse. Tuttavia, i contenitori intermedi muniti di sfiato devono rimanere, ogni volta, in questa posizione per 5 minuti. Dopo lo stoccaggio, i campioni di prova devono subire le prove previste ai punti da 6.9.1 a 6.9.7.

Quando un tipo di costruzione d'imballaggio ha superato le prove di approvazione con un liquido standard, le materie di riempimento assimilate enumerate nella Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6 possono essere ammesse al trasporto, senza altre prove, alle seguenti condizioni:

- la densità relativa delle materie di riempimento non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare l'altezza di caduta per la prova di caduta e la massa per la prova di impilamento,
- la tensione di vapore delle materie di riempimento a 50°C o a 55°C non deve essere superiore a quella utilizzata per determinare la pressione per la prova di pressione interna.

• **6.8.6**

Quando i contenitori intermedi compositi con recipiente interno in plastica, di tipo 31HZ1 e 31HZ2, di cui al punto 6.1, in polietilene ad alta o media massa molecolare, in polietilene lineare a bassa massa molecolare e in polietilene reticolato, hanno superato la prova di cui ai punti 6.8.3, 6.8.4 e 6.8.5, possono essere inoltre approvate materie di riempimento diverse da quelle figuranti nella Sezione II dell'Annesso al Capitolo 5 e 6. L'approvazione deve essere data mediante prove di laboratorio, riportate nella Sezione III dell'Annesso al Capitolo 5 e 6, che devono dimostrare che l'effetto di tali materie di riempimento sui provini è inferiore o uguale a quello di tutti i liquidi standard. I meccanismi di deterioramento di cui si deve tenere conto sono i seguenti: rammollimento per gonfiamento, fessurazione sotto sforzo e reazione di degradazione molecolare. Le stesse condizioni di quelle di cui ai punti 6.8.3, 6.8.4 e 6.8.5 sono applicabili per quanto concerne le densità relative e le tensioni di vapore.

Nel capitolo "**6 NORME PARTICOLARI PER I CONTENITORI INTERMEDI COMPOSITI CON RECIPIENTE INTERNO IN PLASTICA**" al punto "**6.9 Specificazioni per le prove**" aggiungere il nuovo punto "6.9.7" come di seguito riportato:

• **6.9.7** Prova complementare di permeazione per i contenitori intermedi compositi con recipiente interno in plastica, di tipo 31HZ1 e 31HZ2, di cui al punto 6.1, destinati al trasporto di materie liquide aventi un punto di infiammabilità inferiore o uguale a 61°C

6.9.7.1 Per i contenitori intermedi in polietilene questa prova deve essere effettuata solo se devono essere approvati per il trasporto di benzene, toluene, xilene o miscele e preparati contenenti tali materie.

6.9.7.2 Numero di campioni di prova: tre campioni per tipo di costruzione e fabbricante.

6.9.7.3 Preparazione particolare dei campioni per la prova.

I campioni devono essere prestoccati secondo il punto 6.8.2, con la materia di riempimento originale oppure, per i contenitori intermedi in polietilene ad alta massa molecolare, secondo il punto 6.8.3, con il liquido standard miscela di idrocarburi (white spirit).

6.9.7.4 Metodo di prova.

I campioni di prova riempiti con la materia per la quale l'imballaggio deve essere approvato devono essere pesati prima e dopo uno stoccaggio di 28 giorni a 23°C e 50% di umidità atmosferica relativa. Per i contenitori intermedi in polietilene ad alta massa molecolare la prova può essere effettuata con il liquido standard miscela di idrocarburi (white spirit) invece che con benzene, toluene o xilene.

6.9.7.5 Criterio di accettazione.

La permeazione non deve essere superiore a 0,008 g/l.h.

Ai capitoli "**5 NORME PARTICOLARI PER I CONTENITORI INTERMEDI IN PLASTICA RIGIDA**" al punto "**5.9 Specificazioni per le prove**" e "**6 NORME PARTICOLARI PER I CONTENITORI INTERMEDI COMPOSITI CON RECIPIENTE INTERNO IN PLASTICA**" aggiungere il nuovo "Annesso al Capitolo 5 e 6", come di seguito riportato:

Annesso al Capitolo 5 e 6

Sezione I

Liquidi standard per provare la compatibilità chimica degli imballaggi in polietilene ad alta o media massa molecolare, in polietilene lineare a bassa massa molecolare e in polietilene reticolato di cui ai punti 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 6.8.3, 6.8.4 e 6.8.5

Per queste materie plastiche possono essere utilizzati i seguenti liquidi standard:

a) ***Soluzione bagnante*** per le materie i cui effetti di fessurazione sotto tensione sul polietilene sono forti, in particolare per tutte le soluzioni e preparati contenenti agenti bagnanti.

Si deve utilizzare una soluzione acquosa contenente dal 1% al 10% di bagnante. La tensione superficiale di detta soluzione deve essere compresa, a 23°C, tra 31 e 35 mN/m.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,2.

Se si effettua la prova di sufficiente compatibilità chimica con una soluzione bagnante non è necessario effettuare quella con l'acido acetico.

Per le materie di riempimento i cui effetti di fessurazione sotto tensione sul polietilene sono più forti di quelli della soluzione bagnante, la compatibilità chimica sufficiente può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40°C, secondo i punti 5.8.3, 5.8.4, 6.8.3 e 6.8.4, ma con la merce di riempimento originale.

La compatibilità chimica, secondo i punti 5.8.4, 5.8.5, 6.8.4 e 6.8.5, può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di 6 mesi, a temperatura ambiente.

b) ***Acido acetico*** per le materie e preparati aventi effetti di fessurazione sotto tensione sul polietilene, in particolare per gli acidi monocarbossilici e per gli alcoli monovalenti.

Si deve utilizzare acido acetico in concentrazione dal 98% al 100%. Densità relativa = 1,05.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,1.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene di più dell'acido acetico e a tal punto che la massa del polietilene sia aumentato di più del 4%, la sufficiente compatibilità chimica può essere provata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40°C, secondo i punti 5.8.3, 5.8.4, 6.8.3 e 6.8.4, ma con la merce di riempimento originale.

La compatibilità chimica, secondo i punti 5.8.4, 5.8.5, 6.8.4 e 6.8.5, può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di 6 mesi, a temperatura ambiente.

c) ***Acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale*** per le materie e preparati che rigonfiano il polietilene a tal punto che la massa in polietilene è aumentato fino a circa il 4% e che presentano nello stesso tempo un effetto di fessurazione sotto tensione sotto sforzo, in particolare per i prodotti fitosanitari, vernici liquide e alcuni esteri.

Si deve utilizzare acetato di butile normale in concentrazione dal 98% al 100% per il prestoccaggio secondo i punti 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 6.8.3, 6.8.4 e 6.8.5.

Si deve utilizzare, per la prova di impilamento secondo i punti 5.9.3 e 6.9.3, un liquido di prova composto da una soluzione acquosa bagnante dal 1% al 10% [vedere lettera (a)] mescolata con il 2% di acetato di butile normale.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,0.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene di più dell'acetato di butile normale e a tal punto che la massa del polietilene è aumentata di più del 7,5%, la sufficiente compatibilità chimica può essere provata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40°C, secondo i punti 5.8.3, 5.8.4, 6.8.3, e 6.8.4, ma con la merce di riempimento originale.

La compatibilità chimica, secondo i punti 5.8.4, 5.8.5, 6.8.4 e 6.8.5, può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di 6 mesi, a temperatura ambiente.

d) ***Miscela di idrocarburi (white spirit)*** per le materie e preparati aventi effetti di rigonfiamento sul polietilene, in particolare per gli idrocarburi, alcuni esteri e i chetoni. Si deve utilizzare una miscela di idrocarburi aventi un punto di ebollizione compreso tra 160°C e 220°C, una densità relativa da 0,78 a 0,80, un punto di infiammabilità superiore a 50°C e un tenore in aromatici dal 16% al 21%.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,0.

Nel caso di materie di riempimento che rigonfiano il polietilene a tal punto che la massa in polietilene è aumentata di più del 7,5%, la sufficiente compatibilità chimica può essere provata dopo un prestoccaggio di tre settimane a 40°C, secondo i punti 5.8.3, 5.8.4, 6.8.3, e 6.8.4, ma con la merce di riempimento originale.

La compatibilità chimica, secondo i punti 5.8.4, 5.8.5, 6.8.4 e 6.8.5, può essere dimostrata dopo un prestoccaggio di 6 mesi, a temperatura ambiente.

e) ***Acido nitrico*** per tutte le materie e preparati aventi sul polietilene effetti ossidanti o causanti degradazioni molecolari identiche o più deboli di quelle causate dall'acido nitrico al 55%.

Si deve utilizzare acido nitrico in concentrazione di almeno il 55%.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,4.

Nel caso di materie di riempimento aventi azione ossidante superiore all'acido nitrico al 55% o che causano degradazioni molecolari, si deve procedere secondo i punti 5.8.2 e 6.8.2.

La durata di utilizzazione deve essere determinata in questo caso osservando il grado di danneggiamento (per esempio 2 anni per l'acido nitrico almeno al 55%).

f) ***Acqua*** per le materie che non attaccano il polietilene come nei casi indicati da a) ad e), in particolare per acidi e liscivie inorganiche, soluzioni saline acquose, polialcoli e materie organiche in soluzione acquosa.

La prova d'impilamento deve essere effettuata prendendo per base una densità relativa di almeno 1,2.

Sezione II

Lista delle materie che possono essere assimilate ai liquidi standard secondo ai punti 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 6.8.3, 6.8.4 e 6.8.5

Classe 3

	Designazione della materia	Liquido standard
A.	**Materie aventi un punto di infiammabilità inferiore a 23°C, non tossiche, non corrosive**	
1.	Le materie la cui tensione di vapore a 50°C non è superiore a 110 kPa (1,1 bar)	
	- Petroli greggi ed altri oli greggi UN 1267, 1268	Miscela di idrocarburi
	- Idrocarburi UN 1114, 1136, 1145, 1146, 1175, 1206, 1208, 1216, 1262, 1288, 1294, 1300, 1307, 2050, 2057, 2241, 2242, 2251, 2256, 2263, 2278, 2287, 2288, 2296, 2298, 2309, 2358, 2370, 2457, 2458, 2461, 3295	Miscela di idrocarburi
	- Materie alogenate UN 1107, 1126, 1127, 1150, 1279, 2047, 2338, 2339, 2340, 2342, 2343, 2344, 2345, 2362, 2387, 2388, 2390, 2391, 2554	Miscela di idrocarburi
	- Alcoli UN 1105, 1120, 1148, 1170, 1219, 1274, 3065, 1987	Acido acetico
	- Eteri UN 1088, 1159, 1165, 1166, 1179, 1304, 2056, 2252, 2301, 2350, 2352, 2373, 2374, 2376, 2377, 2384, 2398, 2536, 2615, 2707, 3022, 3271	Miscela di idrocarburi
	- Aldeidi UN 1129, 1178, 1275, 2045, 2058, 2367, 1989	Miscela di idrocarburi
	- Chetoni UN 1090, 1156, 1193, 1245, 1246, 1249, 2346, 2397, 1224	Acetato di butile normale in caso di rigonfiamento massimo del 4% (in massa): altrimenti Miscela di idrocarburi
2.	Miscele di materie del 1. aventi un punto di ebollizione o di inizio ebollizione superiore a 35°C, contenenti al massimo il 55% di nitrocellulosa con un contenuto di azoto non superiore al 12,6%	Acetato di butile normale / soluzione bagnante satura di acetato di butile normale e Miscela di idrocarburi
3.	Materie viscose UN 1113, 1139, 1169, 1197, 1210, 1263, 1266, 1286, 1287, 1306, 1866, 1999, 3269, 1993	Miscela di idrocarburi

B. Materie aventi un punto di infiammabilità inferiore a 23°C, tossiche

1. Metanolo UN 1230	Acido acetico

Designazione della materia	Liquido standard
C. Materie aventi un punto di infiammabilità compreso tra 23°C a 61°C, che possono presentare un minor grado di tossicità o di corrosività	
1. Le materie aventi un punto di infiammabilità compreso tra 23°C a 61°C	
- Petrolio UN 1267	Miscela di idrocarburi
- Nafta solvente UN 1268	Miscela di idrocarburi
- White spirit (solvente bianco) UN 1300	Miscela di idrocarburi
- Idrocarburi UN 1136, 1147, 1288, 1299, 1300, 1307, 1918, 1920, 1999, 2046, 2048, 2049, 2052, 2055, 2057, 2247, 2286, 2303, 2324, 2325, 2330, 2364, 2368, 2520, 2541, 2618, 2709, 2850, 2319, 3295	Miscela di idrocarburi
- Materie alogenate UN 1134, 1152, 2047, 2234, 2238, 2341, 2344, 2392, 2514	Miscela di idrocarburi
- Alcoli UN 1105, 1120, 1148, 1170, 1171, 1188, 1212, 1274, 2053, 2244, 2275, 2282, 2560, 2614, 2617, 3065, 3082, 1987	Acido acetico
- Eteri UN 1149, 1153, 2219, 2222, 2707, 2752, 3271	Miscela di idrocarburi
- Aldeidi UN 1191, 1207, 1264, 2498, 3056, 1989	Miscela di idrocarburi
- Chetoni UN 1110, 1157, 1229, 1915, 2245, 2271, 2293, 2297, 2302, 2621, 2710, 1224	Miscela di idrocarburi
- Esteri UN 1104, 1109, 1123, 1172, 1177, 1180, 1189, 1192, 1233, 1292, 1914, 2227, 2243, 2283, 2323, 2329, 2348, 2366, 2405, 2413, 2524, 2527, 2528, 2616, 2620, 2933, 2934, 2935, 2947, 3272	Acetato di butile normale in caso di rigonfiamento massimo del 4% (in massa): altrimenti Miscela di idrocarburi
- Materie azotate UN 1112, 2054, 2265, 2313, 2332, 2351, 2608, 2840, 2842, 2943	Miscela di idrocarburi
2. Miscele di materie del 1. contenenti al massimo il 55% di nitrocellulosa con un contenuto di azoto non superiore al 12,6%	Acetato di butile normale / soluzione bagnante satura di acetato di butile normale e Miscela di idrocarburi

Classe 5.1

Designazione della materia	Liquido standard
A. Le materie comburenti liquide e loro soluzioni acquose	
1. Perossido di idrogeno e sue soluzioni:	
Soluzioni acquose contenenti al minimo 20% ma al massimo 60% di perossido di idrogeno UN 2014	Acqua

	Designazione della materia	Liquido standard
	Soluzioni acquose contenenti al minimo 8% ma al massimo 20% di perossido di idrogeno UN 2984	Acqua
B.	**Le soluzioni acquose di materie comburenti solide**	
1.	Soluzione di clorato di calcio UN 2429	Acqua
2.	Soluzione di clorato di potassio UN 2427	Acqua
3.	Soluzione di clorato di sodio UN 2428	Acqua

Classe 5.2

	Designazione della materia	Liquido standard

***NOTA**: L'idroperossido di terz-butile con un tenore in perossido superiore al 40% e gli acidi perossiacetici sono esclusi dalla seguente lista degli ordinali.*

Sono compresi:

1.	Tutti i perossidi organici sotto forma tecnicamente pura e in soluzione in solventi, che, per quanto concerne la loro compatibilità, sono coperti dal liquido standard "miscela di idrocarburi" nella presente lista UN 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 3119	Acetato di butile normale / soluzione bagnante con il 2% di acetato di butile normale e Miscela di idrocarburi e Acido nitrico al 55%

La compatibilità degli sfiati e delle guarnizioni con i perossidi organici può essere dimostrata mediante prove in laboratorio, ugualmente indipendentemente dalla prova sul prototipo con l'acido nitrico.

Classe 6.1

Ordinale	Designazione della materia	Liquido standard
A.	**Materie organiche aventi un punto di infiammabilità uguale o superiore a 23°C o materie organiche non infiammabili**	
1.	Materie azotate aventi un punto di infiammabilità superiore a 61°C:	
	Anilina UN 1547	Acido acetico
2.	Materie ossigenate aventi un punto di infiammabilità superiore a 61°C:	
	Alcool furfurilico UN 2874	Acido acetico
	Fenolo in soluzione UN 2821	Acido acetico
3.	Le materie organiche tossiche corrosive e gli oggetti contenenti materie tossiche corrosive (come i preparati ed i rifiuti) che non sono classificati sotto altre rubriche collettive:	
	Cresoli o acido cresilico UN 2076, 2022	Acido acetico

Classe 6.2

Ordinale	Designazione della materia	Liquido standard
1.	Tutte le materie infettanti considerate come liquidi UN 2814, 2900, 3291	Acqua

Classe 8

Ordinale	Designazione della materia	Liquido standard
A.	**Materie di carattere acido**	
Acidi inorganici		
1.	Acido solforico UN 1830	Acqua
2.	Acido solforico residuo UN 1832	Acqua
3.	Acido nitrico non contenente più del 55% di acido UN 2031	Acido nitrico
4.	Acido perclorico non contenente più del 50% di acido, in massa, in soluzione acquosa UN 1873	Acido nitrico
5.	Acido cloridrico non contenente più del 36% di acido puro UN 1789	Acqua
6.	Acido bromidrico UN 1788	Acqua
7.	Acido iodidrico UN 1787	Acqua
8.	Acido fluoridrico non contenente più del 60% di fluoruro di idrogeno UN 1790	Acqua
9.	Acido fluoborico non contenente più del 50% di acido puro UN 1775	Acqua
10.	Acido fluosilicico (acido idrofluosilicico) UN 1778	Acqua
11.	Acido cromico in soluzione non contenente più del 30% di acido puro UN 1755	Acido nitrico
12.	Acido fosforico UN 1805	Acqua
Materie organiche		
13.	Acido acrilico UN 2218	Acido acetico
14.	Acido formico UN 1779	Acido acetico
15.	Acido acetico UN 2790, 2789	Acido acetico
16.	Acido tioglicolico UN 1940	Acido acetico
17.	Acido metacrilico UN 2531	Acido acetico
18.	Acido propionico UN 1848	Acido acetico
19.	Alchilfenoli liquidi UN 3145	Acido acetico
B.	**Materie di carattere basico**	
Materie inorganiche		
1.	Idrossido di sodio in soluzione UN 1824	Acqua
2.	Idrossido di potassio in soluzione UN 1814	Acqua
	Ammoniaca in soluzione UN 2672	Acqua
	Idrazina in soluzione acquosa non contenente più del 64% di idrazina in massa UN 2030	Acqua
	Designazione della materia	Liquido standard

C. **Altre materie corrosive**

1.	Clorito in soluzione UN 1908	Acido nitrico
2.	Ipoclorito in soluzione UN 1791	
3.	Formaldeide in soluzione UN 2209	Acqua

Sezione III
Prescrizioni di prova per i contenitori intermedi in materia plastica secondo i punti 5.8.6 e 6.8.6

Metodi di laboratorio su provini prelevati dal materiale dei contenitori intermedi per provare la compatibilità chimica del polietilene ad alta e media massa molecolare, del polietilene lineare a bassa massa molecolare e del polietilene reticolato, come definiti ai punti 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 6.8.3, 6.8.4 e 6.8.5 dei Capitoli 5 e 6, in presenza di merci di riempimento (materie, miscele e preparati), comparativamente ai liquidi standard dell'Annesso al Capitolo 5 e 6, Sezione I.

L'utilizzazione dei metodi di laboratorio da A a C descritti qui di seguito permette di determinare i meccanismi di deteriorazione possibili per le materie di riempimento da approvare, sul materiale del recipiente, comparativamente ai liquidi standard in loro rapporto.
I meccanismi di deterioramento ai quali è necessario riferirsi, determinano la scelta dei metodi di ricerca

- Il rammollimento per rigonfiamento (metodo di laboratorio A),
- la provocazione di fessure sotto sforzo (metodi di laboratorio B1 o B2),
- le reazioni di ossidazione e di degradazione molecolare (metodi di laboratorio C1 o C2),

sul materiale del contenitore intermedio, devono essere verificati dai metodi di laboratorio, nella misura in cui non siano già prevedibili sulla base della preparazione, e ogni volta messi in comparazione con i liquidi standard di riferimento i cui effetti siano della stessa tendenza.

A tale scopo si devono utilizzare provini dello stesso spessore e rientranti nelle tolleranze indicate.

Metodo di laboratorio A
Valido per il polietilene ad alta e media massa molecolare, il polietilene lineare a bassa massa molecolare e il polietilene reticolato

L'aumento della massa per rigonfiamento è determinato su provini piatti provenienti dal materiale del recipiente, per immersione a 40°C nella materia di riempimento da approvare, come pure nel liquido standard di paragone.
La modifica della massa per rigonfiamento è determinato per pesatura dei provini prima dell'immersione e, se i provini hanno uno spessore massimo di 2 mm, dopo un tempo di reazione di 4 settimane, altrimenti per un tempo di reazione sufficiente affinché il loro peso divenga costante.

Si deve ogni volta determinare il valore medio di 3 provini. I provini devono essere utilizzati una sola volta.

Metodo di laboratorio B1 (Conficcamento della copiglia)
Valido per il polietilene ad alta e media massa molecolare, il polietilene lineare a bassa massa molecolare e il polietilene reticolato

1. Breve descrizione

Il comportamento del materiale del contenitore intermedio in polietilene ad alta o media massa molecolare, in polietilene lineare a bassa massa molecolare o in polietilene reticolato,

in presenza di una materia di riempimento e di tutti i liquidi standard di riferimento, deve essere esaminato per mezzo della prova di conficcamento della copiglia, nella misura in cui tale comportamento può essere influenzato dalla formazione di fessure sotto sforzo, senza o con rigonfiamento simultaneo fino al 4%.
A tale scopo i provini devono essere muniti di un foro e di un intaglio, e preventivamente prestoccati nella materia da esaminare e di tutti i liquidi standard corrispondenti. Dopo il prestoccaggio, una copiglia di dimensioni definite deve essere conficcata nel foro.
I provini così preparati devono essere in seguito immersi nella materia di riempimento da esaminare e di tutti i liquidi standard corrispondenti, poi devono essere ritirati dopo un periodo di prestoccaggio di durata variabile; infine devono essere esaminati per quanto concerne la resistenza residua alla trazione (procedura di prova I) o per quanto concerne i tempi di resistenza dei provini fino a rottura (procedura di prova II).
Per misura comparativa con i liquidi standard "soluzione bagnante", "acido acetico", "acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale" o "acqua" come materia di prova, si deve determinare se il grado di deteriorazione della materia di riempimento è uguale, più forte o più debole.

2. Provini

2.1 Forma e dimensione

La forma e le dimensioni raccomandate dei provini sono indicati nella Fig. 1. Per quanto concerne lo spessore dei provini, lo scarto non deve essere superiore al +15% del valore medio all'interno di una serie di misure.

Figura 1
Provino senza copiglia
Spessore minimo della parete: 2 mm

Una serie di misure comprende la materia di riempimento da esaminare e il liquido standard corrispondente.

2.2 Fabbricazione

I provini di una serie di misure possono essere prelevati tanto dai contenitori intermedi dello stesso tipo di costruzione quanto dallo stesso pezzo di un semiprodotto di estrusione.
Per quanto concerne la lavorazione dei provini, è sufficiente la qualità della superficie ottenuta mediante taglio con sega. Si devono eliminare solamente le sbavature prodotte dalla lavorazione nella zona dove deve essere praticato l'intaglio. Questo deve essere realizzato nel provino in modo da essere parallelo al senso di estrusione.
In ogni provino deve essere praticato un foro di diametro 3,0 $mm^{+0,03}_{-0}$ conformemente alla Fig. 1.
Il provino deve essere provvisto di un intaglio a V raccordato con raggio ≤ 0,05 mm, conformemente alla Fig. 1.
La distanza tra il fondo dell'intaglio e il bordo del foro deve essere di 5 mm ± 0,1 mm.

2.3 Numero dei provini

Per determinare le resistenze residue alla trazione secondo il punto 3.2, si devono utilizzare 10 provini per ogni periodo di immagazzinamento. Di regola, si devono fissare almeno 5 periodi di immagazzinamento.

Per determinare i tempi di resistenza fino alla rottura secondo il punto 3.3 sono necessari, in totale, 15 provini.

2.4 Copiglie

Per quanto concerne le dimensioni delle copiglie di spessore di 4 mm, vedere Fig. 2.

Figura 2

a: Copiglia per determinare la resistenza residua alla trazione **b: Copiglia per determinare il tempo di resistenza fino alla rottura del provino**

Si deve utilizzare, per la copiglia, di preferenza acciaio inossidabile (per es. X12CrSi17). Si dovranno utilizzare copiglie di vetro per le materie che attaccano questo acciaio.

3. Procedura di prova e interpretazione

3.1 Prestoccaggio dei provini

I provini devono essere prestoccati prima della copigliatura per 21 giorni a 40°C ± 1°C nei liquidi da esaminare e nei liquidi standard. Il prestoccaggio per il liquido standard (c) dell'Annesso al Capitolo 2., Sezione I, deve essere fatto in acetato di butile normale.

3.2 Procedura per determinare la curva di resistenza residua alla trazione

3.2.1 Esecuzione

Si deve forzare la parte conica e poi la parte cilindrica della copiglia della Fig. 2a, nel foro dei provini, evitando la formazione di sfaccettature.

I provini così preparati devono essere immersi nei recipienti di stoccaggio condizionati a 40°C e riempiti con il liquido di prova in questione, poi esposti a 40°C ± 1°C in stufa. Per il liquido standard (c) questa prova si deve fare in soluzione bagnante mescolata con il 2% di acetato di butile normale. Il periodo tra la copigliatura dei provini e l'inizio di immersione nel liquido di prova deve essere fissato e mantenuto costante per una stessa serie di misure.

I periodi di immersione per determinare la formazione di fessure sotto sforzo, in funzione dei tempi e del liquido di prova, devono essere scelti in modo tale che possa essere rappresentata con sufficiente certezza una differenza evidente tra le curve di resistenza residua alla trazione dei liquidi standard esaminati e le materie di riempimento a loro attribuite.

Dopo avere tolto i provini dal recipiente di stoccaggio, le copiglie devono essere immediatamente tolte e i provini ripuliti del liquido di prova.

Dopo raffreddamento a temperatura ambiente, i provini devono essere segati parallelamente al lato intagliato attraverso il foro. Nel prosieguo della prova devono essere utilizzate solo le parti intagliate dei provini.

Le parti intagliate dei provini devono essere, in seguito, al più tardi 8 ore dopo il prelevamento dal liquido in esame, introdotte in una macchina per prove di trazione e sottoposte ad uno sforzo di trazione uniassiale ad una velocità di prova (velocità della

ganascia mobile) di 20 mm/min fino a rottura. Deve essere determinata la forza massima. La prova di trazione deve essere fatta a temperatura ambiente (23°C ± 2°C), secondo la norma ISO 527.

3.2.2 Valutazione

La valutazione per determinare l'influenza del liquido di prova comprende la determinazione dello sforzo massimo delle parti dei provini prestoccati e non Copigliati come valore 0 e dello sforzo massimo dei provini dopo il periodo di stoccaggio ty, per y ≥ 5. Dopo conversione di tali sforzi massimi di ty in %, in rapporto al valore 0, tali valori devono essere riportati in un diagramma, conformemente alla Fig. 3.

La comparazione tra le curve di resistenza residua alla trazione provenienti da misure con liquidi standard "soluzione bagnante" o "acido acetico" o "acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale" o "acqua" mostrerà, allora, se la materia di riempimento esaminata esercita una influenza più forte, più debole o nessuna influenza sullo stesso materiale del recipiente (vedere Fig. 3).

Figura 3
Prova di fessurazione sotto sforzo (metodo di conficcamento della copiglia)

3.3 Procedura per determinare i tempi di resistenza fino a rottura dei provini

3.3.1 Esecuzione

15 provini devono essere infilati separatamente su 15 copiglie conformi alla Fig. 2b, senza formazione di sfaccettature e fino all'arresto, poi introdotti in un tubo di vetro riempito con il liquido di prova in questione e portato a 40°C.

La temperatura di prova deve essere mantenuta costante a -1°C. Per osservazione visuale, si determina la rottura del provino su ogni copiglia. Per esperienza si sa che la fenditura si propaga dal fondo dell'intaglio verso la superficie della copiglia.

3.3.2 Valutazione

I tempi di resistenza tSF fino alla rottura di 8 provini con il liquido standard è determinante per la valutazione. Non è necessario attendere la fine delle altre fessurazioni.

La valutazione avviene comparativamente con il numero di provini fessurati con la materia di riempimento. Non si devono rompere più di 8 provini durante il tempo tSF.

3.4 Note esplicative

In questo metodo di prova, i parametri di prova "temperatura di stoccaggio" e "distanza tra il fondo dell'intaglio e il bordo del foro" sono stati scelti in modo da ottenere, durante prove

corrispondenti con i liquidi standard "soluzione bagnante", "acido acetico" e "acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata di acetato di butile normale", risultati indicativi ai sensi di tale prescrizione di prova, durante un periodo di prova totale di 28 giorni. Ci si è basati su un polietilene ad alta massa molecolare di densità di ~ 0,952 g/m³ e di un indice di fusione (Melt Flow Rate 190°C / 21,6 kg di carico) di ~ 2,0 g / 10 min.
Poiché le conclusioni di tale prescrizione di prova sono sempre valori relativi, è possibile variare, entro certi limiti, i parametri di prova sopra menzionati, in vista di ridurre la durata di prova. Questa deve essere indicata in modo specifico nel rapporto di prova.

Metodo di laboratorio B2 (Resistenza alla fessurazione)
Valido per il polietilene ad alta e media massa molecolare, il polietilene lineare a bassa massa molecolare e il polietilene reticolato

Per verificare la resistenza alla fessurazione del contenitore intermedio in polietilene ad alta o media massa molecolare, in polietilene lineare a bassa massa molecolare o in polietilene reticolato, secondo i punti 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 6.8.3, 6.8.4 e 6.8.5 dei Capitoli 5 e 6, può essere impiegato, in alternativa al metodo di laboratorio B1, il metodo previsto dalla Norma ASTM D 1693 (BELL TEST) utilizzando 10 campioni prelevati dallo stesso contenitore intermedio; le zone di prelievo devono essere piane e con spessore regolare.
Deve essere assicurata la rintracciabilità dei prelievi e dei campioni.
I campioni devono essere compressi per ottenere uno spessore di 2 mm.

4. Criteri da utilizzare per determinare se le prove sono state superate in modo soddisfacente

4.1 Il risultato della prova secondo il metodo di laboratorio A non deve essere superiore all'1% di aumento di massa per rigonfiamento se sono stati presi in considerazione per la comparazione il liquido standard "soluzione bagnante" e "acido acetico".
Il risultato della prova secondo il metodo di laboratorio A con la materia di riempimento esaminata non deve superare l'aumento di massa per rigonfiamento con l'acetato di butile normale (circa 4%) se il liquido standard (c) preso in considerazione per la comparazione è l'acetato di butile normale / soluzione bagnante saturata con acetato di butile normale.

4.2 Il risultato della prova secondo il metodo di laboratorio B1, per la materia da approvare, deve dare un tempo di resistenza uguale o superiore a quello ottenuto con tutti i liquidi standard presi in considerazione per comparazione.

4.3 Il risultato della prova secondo il metodo di laboratorio B2, per la materia da approvare, deve dare una resistenza alla fessurazione uguale o superiore a quello ottenuta con tutti i liquidi standard presi in considerazione per comparazione.

Metodo di laboratorio C1
Valido per il polietilene ad alta e media massa molecolare e il polietilene lineare a bassa massa molecolare

Per determinare un possibile deterioramento per ossidazione o degradazione molecolare del materiale del contenitore intermedio in polietilene ad alta o media massa molecolare o in polietilene lineare a bassa massa molecolare, secondo i punti 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 6.8.3, 6.8.4 e 6.8.5 dei Capitoli 5 e 6, causato dalla materia di riempimento, si deve stabilire l'indice di fusione [Melt Flow Rate (MFR) 190°C / 21,6 kg di carico (Load) secondo la norma ISO 1133 - Condizione 7] su provini di uno spessore equivalente a quello del tipo di costruzione, prima e dopo stoccaggio di tali provini nella mate ria di riempimento da esaminare.

Per stoccaggio di provini di uguale geometria nel liquido standard "acido nitrico 55%" secondo la Sezione I, lettera (c) dell'Annesso al Capitolo 2., e determinando gli indici di fusione, si

può stabilire se il grado di deterioramento della materia di riempimento da approvare sul materiale del recipiente è uguale, inferiore o superiore.

Lo stoccaggio dei provini a 40°C deve proseguire fino a che non sia possibile pervenire ad un apprezzamento definitivo, ma al massimo per 42 giorni.

Se la materia di riempimento prevista per l'approvazione provoca, nel medesimo tempo, secondo il metodo di laboratorio A, un rigonfiamento per aumento di massa ≥1%, si deve, per non falsare il risultato della prova, procedere, prima della misura dell'indice di fusione, ad un riasciugamento del provino controllando nel medesimo tempo la sua massa, per es. mediante esposizione in stufa a vuoto a 50°C fino ad un peso costante, di regola fino ad una durata non superiore a 7 giorni.

Criterio per determinare se la prova è stata superata in modo soddisfacente

L'aumento dell'indice di fusione del materiale del recipiente, provocato dalla materia di riempimento da approvare secondo questo metodo di determinazione, non deve essere superiore alla modifica provocata dal liquido standard "acido nitrico 55%", includendo un limite di tolleranza del 15% relativo a questo metodo di prova.

Metodo di laboratorio C2
Valido per il polietilene ad alta e media massa molecolare, il polietilene lineare a bassa massa molecolare e il polietilene reticolato

Per verificare un possibile deterioramento per ossidazione o degradazione molecolare del materiale del contenitore intermedio in polietilene ad alta o media massa molecolare, in polietilene lineare a bassa massa molecolare o in polietilene reticolato, secondo i punti 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 6.8.3, 6.8.4 e 6.8.5 dei Capitoli 5 e 6, causato dalla materia di riempimento, in alternativa al metodo di laboratorio C1, è possibile effettuare le prove di resistenza alla trazione condotte secondo la Norma ISO 527-2.

Una serie di campioni viene immersa nella materia di riempimento da approvare e un'altra serie in tutti i liquidi standard di riferimento, per 4 settimane a 40°C; le prove devono essere condotte alla velocità di trazione di 100 mm/min.

Criterio per determinare se la prova è stata superata in modo soddisfacente

I valori medi misurati della sollecitazione di trazione alla rottura e dell'allungamento a rottura, devono risultare non inferiori all'80% di quelli ottenuti con i campioni immersi in tutti liquidi standard.

01A4851

DECRETO 19 aprile 2001.

Cancellazione dell'IPZS dagli elenchi degli enti autorizzati all'effettuazione delle prove tecniche su imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo di merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 23 maggio 1985, recante le norme sugli imballaggi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile in data 14 maggio 1990, recante le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose in colli: generalità, tipi e requisiti, prescrizioni relative alle prove;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto dirigenziale in data 21 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 31 luglio 1995, che ha apportato le modifiche al predetto decreto ministeriale 23 maggio 1985;

Visto l'art. 3, legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, così come modificato con legge 23 dicembre 1996, n. 647, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 novembre 1995 con il quale il Comandante generale delle Capitanerie di porto è delegato ad attuare i programmi definiti dal Ministero adottandone i relativi progetti;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 21 dicembre 1996 recante l'autorizzazione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all'effettuazione delle prove sugli imballaggi e sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose;

Visto il foglio prot. n. 552 in data 5 ottobre 2000 dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione generale, con il quale lo stesso ha comunicato che, dal giorno 30 ottobre 2000, avrà luogo la cessazione della propria attività di collaudo di imballaggi e contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose;

Vista la comunicazione dello stesso Istituto, pervenuta via fax con prot. n. 204157 del 6 marzo 2001;

Decreta:

Articolo unico

A far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deve intendersi cancellato dagli elenchi degli enti autorizzati all'effettuazione delle prove tecniche su imballaggi e contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, di cui ai decreti ministeriali in data 23 maggio 1985 e 14 maggio 1990.

Roma, 19 aprile 2001

Il comandante generale: SICUREZZA

01A4919

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2001)**, coordinato con la legge di conversione 3 maggio 2001, n. 163** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4), **recante: «Proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468, è sostituito dal seguente: «2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno *2 gennaio 2002.*».

2. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno *2 gennaio 2002.*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'art. 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 21. (Emanazione del decreto legislativo). — 1. Lo schema di decreto legislativo di cui all'art. 14 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.

2. Il decreto legislativo di cui all'art. 14 entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.

3. Il Ministero della giustizia, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'art. 14, predispone formulari idonei e strumenti audiovisivi di formazione per la preparazione dei giudici di pace al processo penale di cui all'art. 17.

4. I consigli giudiziari, nei centottanta giorni successivi alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo di cui all'art. 14, organizzano un congruo periodo di tirocinio penale per i giudici onorari in carica alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, da rendere compatibile con il normale lavoro di ufficio, applicando le disposizioni di cui all'art. 4-*bis* della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotto dall'art. 2 della presente legge, in quanto applicabili.».

— Si riporta l'art. 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), come modificato dalla presente legge:

«Art. 65 *(Entrata in vigore). — 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2 gennaio 2002.*».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A4977

CIRCOLARI

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 24 aprile 2001, n. **35.**

Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

Premesso:

che gli adempimenti relativi ai settori in oggetto specificati nelle disposizioni emanate dall'AIMA Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo, cui è subentrata ai sensi del decreto legislativo n. 165/1999 l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sono strettamente connessi alla richiesta effettuata dai servizi della commissione dell'Unione europea di migliorare la fase di ammissibilità delle richieste di aiuto attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande;

che tale suddetto miglioramento della fase di ammissibilità sarà sottoposta al controllo dei competenti servizi comunitari e che il non integrale rispetto di quanto previsto potrebbe comportare il mancato riconoscimento degli aiuti comunitari erogati dall'AGEA con conseguente danno all'erario dello Stato;

che è indispensabile racchiudere nel «fascicolo del produttore» le informazioni ed i titoli richiesti dalla Unione europea a supporto della domanda presentata e, di conseguenza, aggiornare ed integrare le disposizioni della soppressa AIMA;

Si dispone quanto appresso:

A) *Disposizioni generali:*

il riconoscimento del produttore che presenta domanda deve avvenire attraverso un documento di identità o di riconoscimento valido alla data della presentazione della domanda; copia del predetto documento deve essere conservata nel fascicolo del produttore ed allegata alla domanda di aiuto, così come richiesto dalla legge n. 127 del 1997;

il produttore che presenta domanda deve produrre l'autocertificazione in ordine agli adempimenti relativi al regime fiscale vigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972; in alternativa può produrre copia del tagliando di attribuzione della partita IVA, ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

La medesima documentazione è richiesta anche alle società iscritte alla camera di commercio.

Nel caso in cui il produttore non fosse tenuto al possesso di partita IVA deve presentare specifica autocertificazione che ne attesti l'esenzione.

Si precisa che la certificazione sopra menzionata deve essere conservata nel fascicolo del produttore.

Al fine di migliorare la gestione relativa alla fase di presentazione della domanda PAC seminativi, si invita il produttore interessato, nonché proprietario a produrre:

1) copia della certificazione catastale aggiornata, riferita a tutti i terreni indicati nella domanda in causa nel caso presenti la richiesta di pagamento per superficie per la prima volta. Ciò al fine di costituire «il fascicolo del produttore»;

2) copia della certificazione catastale aggiornata, riferita a tutti i terreni indicati nella domanda in causa, nel caso abbia già beneficiato delle provvidenze comunitarie in oggetto. Nella fattispecie, l'interessato può, in sostituzione della richiamata certificazione catastale, inserire nel «fascicolo del produttore» l'autocertificazione attestante l'attualità delle informazioni contenute nella documentazione catastale presente nel precitato «fascicolo».

In domanda devono essere dichiarate tutte le particelle costituenti l'azienda del produttore anche se non oggetto di richiesta di aiuto.

Il produttore che presenta domanda per il tramite delle organizzazioni convenzionate con l'AIMA, è tenuto a conferire idoneo mandato di rappresentanza. L'originale del predetto mandato è inserito nel fascicolo del produttore. L'eventuale revoca, da formulare per iscritto, deve essere comunicata a cura dell'organizzazione all'AGEA, entro dieci giorni dalla data della revoca stessa.

B) *Adempimenti specifici per le domande PAC seminativi:*

ai fini di migliorare la gestione della presentazione di una domanda PAC seminativi, l'interessato è invitato a produrre copia delle certificazioni catastali aggiornate, riferite ai terreni indicati in domanda.

Qualora il produttore che presenta domanda sia soggetto diverso dal proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali di cui al comma 1, deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni (ad esempio nel caso di affitto, di comodato, di usufrutto, di enfiteusi, etc.) in questione, fornendo: copia autentica del titolo regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di comproprietà, qualora non fosse domandato da ciascun proprietario l'aiuto pro quota, è necessaria una delega da parte degli altri proprietari a favore del comproprietario richiedente, autenticata nelle forme di legge, che presenta domanda unica ed è legittimato a riscuotere.

Nell'ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998; tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione.

Nei casi in cui i terreni oggetto siano concessi a titolo particolare (partecipanza, uso civico, ecc.) da un ente o da altro soggetto, ad una pluralità di produttori, ciascun produttore titolare di domanda deve esibire idonea dichiarazione dell'ente o del soggetto che ha concesso in conduzione i terreni in questione o produrre autocertificazione della quota/parte dei terreni riferiti alla singola domanda.

C) *Adempimenti specifici per le domande PAC zootecnia:*

1. Ovicaprini:

premio ai produttori di carni ovi-caprine:

a) copia del registro aziendale.

2. Bovini e vacche nutrici:

premio speciale bovini maschi e di mantenimento vacche nutrici:

a) copia del registro aziendale;

b) copia dei passaporti degli animali richiesti a premio. La copia deve essere effettuata dopo che nell'apposita sezione ovvero con apposito timbro e/o etichetta, sia indicato il numero identificativo della domanda con la quale è stata richiesta l'ammissione a premio degli animali interessati;

c) qualora la resa lattiera per produrre il quantitativo di riferimento sia superiore a quella prevista per l'Italia dalla normativa comunitaria, deve essere prodotta attestazione originale di detta resa;

d) copia dell'attestato di impermeabilità del bacino rilasciato dall'autorità competente.

Nel caso di richiesta di premio supplementare alle vacche nutrici:

e) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza da carne, dell'azienda e dei capi richiesti a premio.

Nel caso di richiesta di premio all'estensivizzazione - fermo restando l'obbligo della presentazione della documentazione prevista al capoverso B), ai fini dell'accertamento del rispetto del coefficiente di densità:

f) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2001) se gli animali sono stati spostati per il pascolo fuori del comune limitrofo a quello dove è ubicata l'azienda;

g) copia del modello 7 (decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954) per le zone che praticano l'alpeggio;

h) copia dei documenti di trasporto dei foraggi qualora le superfici a foraggiere ed assimilate a pascolo ricadano fuori della provincia limitrofa a quella dove è ubicata l'azienda.

3. Macellazione:

a) originale dell'attestato di macellazione laddove la macellazione è avvenuta presso uno stabilimento non aderente ad un organismo;

b) originale dell'attestato di esportazione per gli animali esportati verso Paesi terzi;

c) copia del modello 4 (decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2001) che attesti lo spostamento degli animali dall'azienda al macello o verso Paesi terzi;

d) copia dell'estratto del registro di stalla aggiornato al momento della presentazione della domanda su supporto cartaceo o su supporto magnetico, corredato, quest'ultimo, dal prospetto riepilogativo dei dati ivi contenuti;

e) copia dei sottoindicati documenti da cui rilevare le informazioni di entrata e di uscita di stalla degli animali oggetto di premio:

copia dei passaporti degli animali macellati o estratto dello stato di carico e scarico dei bovini dell'azienda, prodotto e convalidato dal servizio veterinario, competente per territorio di ubicazione dell'azienda, qualora tali informazioni non siano ancora presenti nella banca dati dell'anagrafe zootecnica;

autocertificazione in cui è riportata, analiticamente la situazione di entrata e di uscita dei capi oggetto di domanda di premio ed in cui si dichiara di aver già ottemperato alla regolarizzazione di detti animali presso la ASL competente per territorio di ubicazione dell'azienda;

f) copia della dichiarazione dell'associazione allevatori attestante l'iscrizione al libro genealogico di razza di carne, dell'azienda e degli animali richiesti a premio. Tale documentazione è necessaria ai fini della richiesta del premio supplementare alle giovenche figlie di vacche nutrici di aziende iscritte ai libri genealogici di razza da carne.

Tutta la predetta documentazione deve essere conservata nel fascicolo del produttore, debitamente aggiornata al momento della presentazione della domanda.

D) *Adempimenti specifici per le domande di adesione al sostegno allo sviluppo rurale.*

Al fine di migliorare la gestione delle domande di adesione al sostegno allo sviluppo rurale (ed in particolare delle misure agroambientali e dell'indennità compensativa), il beneficiario è invitato a produrre copia delle certificazioni catastali aggiornate, riferita ai terreni indicati in domanda.

Qualora il produttore che presenta domanda sia soggetto diverso dal proprietario cui si riferiscono le certificazioni catastali di cui al comma 1, deve comprovare il titolo di conduzione dei terreni (ad esempio nel caso di affitto, di comodato, di usufrutto, di enfiteusi, etc.) in questione, fornendo: copia autentica del titolo regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di comproprietà, qualora non fosse domandato da ciascun proprietario l'aiuto pro quota, è necessaria una delega da parte degli altri proprietari a favore del comproprietario richiedente, autenticata nelle forme di legge, che presenta domanda unica ed è legittimato a riscuotere.

Nell'ipotesi che il produttore che sottoscriva la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a produrre autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998; tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione.

Nei casi in cui i terreni oggetto siano concessi a titolo particolare (partecipanza, uso civico, ecc.) da un ente o da altro soggetto, ad una pluralità di produttori, ciascun produttore titolare di domanda deve esibire idonea dichiarazione dell'ente o del soggetto che ha concesso in conduzione i terreni in questione o produrre autocertificazione della quota/parte dei terreni riferiti alla singola domanda.

Qualora lo specifico piano di sviluppo rurale, predisposto dalla regione o dalla provincia autonoma (ovvero il bando di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto) richieda la presentazione di altra documentazione di carattere tecnico, riguardante, a mero titolo di esempio, la tipologia di intervento agroambientale che il beneficiario intende adottare su parte della propria superficie aziendale, occorre allegare alla domanda la specifica documentazione tecnica richiesta.

E) *Adempimenti specifici per le dichiarazioni delle superfici vitate.*

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2001 è stata pubblicata la circolare dell'AGEA n. 11 del 5 marzo 2001, che detta le «linee generali di attività e procedure per la compilazione assistita della dichiarazione delle superfici vitate.».

Roma, 24 aprile 2001

Il direttore: MIGLIORINI

01A4943

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti dirigenziali del 23 marzo 2001, vistati dalla Ragioneria in data 17 aprile 2001, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età:

Barletti Carlo, nato a Genova il 5 maggio 1926, notaio residente nel comune di Genova, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 5 maggio 2001.

Fornaciari Chittoni Carlo, nato a Firenze il 28 maggio 1926, notaio residente nel comune di Massa d.n. La Spezia, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 maggio 2001.

Micolano Carlo, nato a Maglie (Lecce) il 28 maggio 1926, notaio residente nel comune di Maglie d.n. Lecce, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 28 maggio 2001.

Orefice Guido, nato a Napoli il 14 maggio 1926, notaio residente nel comune di Napoli, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 14 maggio 2001.

Rosi Renzo, nato a Milano il 26 maggio 1926, notaio residente nel comune di Milano, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 26 maggio 2001.

Silvestro Vincenzo, nato a Francavilla di Sicilia (Messina) il 2 maggio 1926, notaio residente nel comune di Torino, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dal 2 maggio 2001.

Vettori Antonio, nato a Castel San Niccolò (Arezzo) l'8 maggio 1926, notaio residente nel comune di Firenze, è dispensato dall'ufficio per limiti di età con effetto dall'8 maggio 2001.

01A4963

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 aprile 2001, il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Christia Chiaruttini Leggeri, Console onorario della Repubblica francese in Trieste.

01A4944

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi dell'8 maggio 2001

Dollaro USA	0,8866
Yen giapponese	108,21
Corona danese	7,4643
Lira Sterlina	0,61850
Corona svedese	9,1069
Franco svizzero	1,5419
Corona islandese	88,69
Corona norvegese	8,0540
Lev bulgaro	1,9479
Lira cipriota	0,57824
Corona ceca	34,485
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,48
Litas lituano	3,5460
Lat lettone	0,5582
Lira maltese	0,4015
Zloty polacco	3,5002
Leu romeno	25120
Tallero sloveno	217,2649
Corona slovacca	43,259
Lira turca	1015000
Dollaro australiano	1,7051
Dollaro canadese	1,3677
Dollaro di Hong Kong	6,9151
Dollaro neozelandese	2,1002
Dollaro di Singapore	1,6180
Won sudcoreano	1155,24
Rand sudafricano	7,1030

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5167

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Carciofo di Pæstum»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della indicazione geografica protetta «Carciofo di Pæstum», ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla Cooperativa Pæstum con sede legale in via Spinazzo 84063 - Pæstum (Salerno), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo in appresso indicato.

Le eventuali osservazioni relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni e dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

DISCIPLINARE DELLA PRODUZIONE DEL «CARCIOFO DI PÆSTUM A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA»

INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «CARCIOFO DI PAESTUM»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Carciofo di Pæstum» è riservata ai carciofi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, elaborato ai sensi del reg. (CEE) n. 2081/92.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta «Carciofo di Pæstum» designa i capolini dei biotipi riferibili al tipo «Romanesco», anche detto «Tondo di Pæstum», prodotto nel territorio definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione del «Carciofo di Pæstum» di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei seguenti comuni della provincia di Salerno:

Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Campagna, Capaccio, Cicerale, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Ogliastro Cilento, Pontecagnano Faiano, Serre. Più precisamente il confine dell'area interessata inizia a sud dalla strada che, a partire dall'intersezione tra il mar Tirreno ed il fiume Solofrone (Carta I.G.M. 1:25000 di Agropoli, Foglio 198 III sud-ovest), giunge alla stazione di Ogliastro Cilento e, da qui, prosegue verso est costeggiando la località Tempa della Monaca e Mattine, attraversa la località Piscone fino ad incrociare il vallone San Pietro in corrispondenza del confine comunale tra Agropoli ed Ogliastro Cilento; prosegue, quindi, incrociando il confine comunale tra Ogliastro Cilento e Cicerale, passa nei pressi delle località Terzerie, Ficocelle e San Felice dove abbandona la suddetta via seguendo la curva a quota 49, passando, prima, al di sotto del torrente la Mola poi, risalendo verso nord, incrocia il suddetto torrente entrando nel territorio comunale di Giungano. Qui imbocca la via che passa in prossimità delle località San Giuseppe e Convingenti, attraversa il vallone Tremonti, costeggia la località Lampione, si immette sulla strada che da Giungano porta alla strada statale n. 18 percorrendola per breve tratto e, quindi, devia lungo la via che costeggia Terra Lunga attraversando il confine comunale con Capaccio, passa per la località C.se Picilli, poi per la località Cannito e la località Font. Strazzano e, quindi, discende lungo il sentiero che attraversa il vallone Cannito e giunge ad immettersi sulla vecchia strada Cilentana in corrispondenza della località Pisciolo. Da qui prosegue (carta I.G.M. 1:25000 di Pæstum, foglio 198 III nord-ovest), sempre lungo la strada Cilentana, passando per Chiumara, ed all'altezza di Gian Cesare, risale a monte fino ad immettersi, all'altezza del km 2, sulla strada provinciale n. 13. Da qui discende fino alla località Pietrale immettendosi sulla strada statale n. 166 degli Alburni, in prossimità del km 3. Prosegue lungo questa via fino ad incrociare, oltrepassato il km 5, il confine comunale tra Roccadaspide e Capaccio in prossimità di Seude di Rocca. Prosegue lungo il suddetto confine comunale, devia su strada che conduce, dopo breve tratto, alla strada che coincide con il confine comunale tra Capaccio ed Albanella, passando al di sotto di C.se Torre, di Masseria Scigliati congiungendosi con la via Consortile. Segue la via Consortile, attraversa la località Fravita fino a raggiungere l'abitato di Matinella del comune di Albanella (carta I.G.M. 1:25000 di Persano, foglio 198 IV sud-ovest). Prosegue lungo la continuazione della stessa via fino a superare il Ponte la Cosa entrando nel comune di Altavilla Silentina e raggiunge (carta I.G.M. 1:25000 di Altavilla Silentina, foglio198 IV sud-est) dopo un tratto pressoché rettilineo, l'abitato di Cerrelli. Dall'abitato di Cerrelli, imbocca la via che porta al Ponte sul Calore entrando nel comune di Serre e prosegue verso ovest lungo la stessa via fino ad incrociare (carta I.G.M. 1:25000 di Campagna, foglio 198 IV nord-est) la strada statale n. 19 delle Calabrie.

Il confine prosegue lungo la suddetta strada passando sul ponte Sele, entra nel comune di Campagna, e, sempre lungo la strada statale n. 19, passa in prossimità a masseria S. Vito, quindi di San Paolo e, sempre proseguendo lungo la statale n. 19, entra nel comune di Eboli, oltrepassa il fosso del Telegro (carta I.G.M. di Eboli 1:25000, foglio 198 nord-ovest), passa in prossimità della Madonna della Catena e dell'abitato di Eboli. Prosegue, sempre lungo la suddetta strada, fino all'abitato di Battipaglia. Da qui imbocca la strada statale n. 18 all'altezza della Masseria Barra. Prosegue la suddetta strada fino al centro dell'abitato di Bellizzi (carta I.G.M. 1:25000 di Pontecagnano Faiano, foglio 197 I nord-est).

Qui imbocca la strada statale n. 164 delle Croci di Acerno (carta I.G.M. 1:25000 di Eboli) e, all'altezza del km 3 della suddetta strada, devia verso la strada provinciale San Vito - Pagliarone.

Percorre, entrando nel comune di Montecorvino Pugliano, la suddetta strada sfiorando C. Salerno e C. Alfano; passa, poi, sotto l'abitato di San Vito (carta I.G.M. 1:25000 di Pontecagnano Faiano) e prosegue costeggiando le località Longobardo; a questo punto devia sulla strada che dalla località Longobardo raggiunge Pontirotti entrando nel comune di Pontecagnano Faiano, passa sotto la masseria Cacciabene, attraversa la località Scontrafate e, quindi, si immette lungo questa strada di collegamento tra Faiano e Sant'Antonio a Picenza; continua lungo questa strada attraversando la località Conforti, quindi devia sulla strada che conduce a Trivio Granata. Da questa strada devia nuovamente, passando al di sotto della località Pollice, fino a congiungersi con la strada statale n. 18 Tirrena inferiore all'altezza del km 65. Il confine, poi, attraversa l'abitato di Pontecagnano Faiano fino ad incrociare il corso del fiume Picentino che segue fino al mar Tirreno.

Da qui, procedendo verso sud, il confine è segnato dal mar Tirreno sino al punto di intersezione con il torrente Solofrone passando per le carte I.G.M. di Pontecagnano Faiano, Aversana, Foce Sele, Pæstum e Agropoli.

Tutta l'area delimitata sopra è riportata nell'allegato *A*, costituito da cartine I.G.M. in scala 1:25.000.

Art. 4.

Le condizioni climatiche dell'area, ideali per la coltivazione del carciofo di Pæstum (clima tipicamente mediterraneo caratterizzato da inverni miti e piovosi ed estati caldo-asciutte), hanno favorito la forte presenza della coltura da tempi immemorabili. Gli evidenti segni del connubio tra coltura e popolazione li troviamo evidenti nel gran numero di piatti a base di carciofo che caratterizzano la cucina locale, e nell'elevato grado di specializzazione dei produttori dell'area, acquisita con tecniche di coltivazione tramandate di generazione in generazione.

Art. 5.

La coltivazione del carciofo inizia con le operazioni di impianto consistenti in una accurata preparazione del terreno che prevede una aratura profonda, un interramento dei concimi di fondo e/o sostanza organica, una o due erpicature ed un definitivo livellamento della superficie.

Successivamente avviene il trapianto, tra il 15 di luglio e il 31 di agosto utilizzando piantine con pane di terra allevate in alveoli, provenienti da vivai propri o specializzati, oppure tra il 1º settembre e il 30 settembre utilizzando carducci prelevati direttamente dalle piante madri.

Negli impianti già esistenti devono essere effettuate delle erpicature tra le file per arieggiare il terreno e procedere con l'irrigazione verso metà agosto per consentire il risveglio vegetativo della carciofaia.

La carciofaia deve essere mantenuta in coltivazione per non più di tre anni.

Le forme di coltivazione devono essere quelle in uso generalizzato nella zona, con un sesto di impianto di 110-120 cm tra le file e di 80-90 cm sulla fila per un investimento massimo di 10.000 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo compreso dal 1º febbraio al 20 maggio.

La produzione unitaria massima di «Carciofo di Pæstum» è fissata fino ad un massimo di 50.000 capolini ad ettaro.

Le operazioni di cernita, di calibratura e di lavaggio, secondo le tecniche già acquisite localmente, devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito dell'intero territorio dei comuni ricadenti nella zona di produzione del «Carciofo di Pæstum» indicata nel precedente art. 3.

Ai fini dell'ammissione al consumo, per dilazionarne la vendita, il prodotto può essere conservato in locali idonei ed eventualmente a temperatura controllata, non superiore a 4 gradi centigradi, per un tempo massimo di 72 ore.

Il prodotto recante la I.G.P. «Carciofo di Pæstum», allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

pezzatura media (non più di 4 capolini con gambo per kg di prodotto);

capolini di forma sub-sferica, compatta, con caratteristico foro all'apice; con diametro della sezione massima trasversale compreso tra 8.5 e 10.5 cm di diametro della sezione massima longitudinale compreso tra 7.5 e 12.5 cm, e con rapporto tra i due compreso tra 0.9 e 1.2;

colore verde, con sfumatura violetto-rosacea;

brattee esterne ovali, con apice arrotondato ed inciso, inermi;

brattee interne paglierino-verdastre con sfumature violette;

peduncolo di lunghezza compresa tra 9 e 11 cm.

Il prodotto, per essere immesso al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

deve essere ottenuto secondo le tecniche locali tradizionali già acquisite dai produttori. È ammesso l'uso di cocci di terracotta per la protezione dei capolini.

non sono ammessi trattamenti con fitoregolatori (gibberelline), comunque somministrati.

Art. 6.

Il «Carciofo di Pæstum» si distingue rispetto ad altre produzioni carcioficole per le sue innumerevoli qualità e caratteristiche tipiche (pezzatura grossa, forma sub-sferica, sapore gradevole), frutto di una accurata tecnica di coltivazione messa a punto dagli agricoltori della Piana del Sele. È un tipo locale proveniente dal gruppo dei carciofi di tipo Romanesco. Da questi si contraddistingue per una serie di caratteristiche peculiari conferitegli dall'ambiente di coltivazione. Innanzitutto la precocità che consente al «Carciofo di Pæstum» di essere presente sul mercato già dal mese di febbraio prima di ogni altro tipo di carciofo del tipo Romanesco. Inoltre, la precocità, in riferimento al periodo di produzione (febbraio-maggio) caratterizzato da un clima fresco e piovoso, conferisce maggiore tenerezza e delicatezza ai capolini in particolare alla parte basale delle brattee ed al ricettacolo più carnoso e più gustoso, caratteristiche importanti per le svariate destinazioni culinarie. Le caratteristiche del carciofo restano pressoché invariate nelle corso dei cicli produttivi, in quanto gli agricoltori hanno messo a punto diversi accorgimenti colturali per porre rimedio a variazioni climatiche che si possono verificare tra diverse annate agrarie.

È garantita, inoltre, la rintracciabilità del prodotto, grazie all'esistenza di un elenco di produttori che saranno soggetti alle verifiche da parte dell'organismo di controllo.

Art. 7.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli saranno effettuati da un organismo di controllo rispondente ai requisiti di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92.

Gli impianti idonei alla produzione dell' I.G.P. «Carciofo di Pæstum», sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato dall'organismo di controllo autorizzato.

Art. 8.

L'immissione al consumo del «Carciofo di Pæstum» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, da un minimo di 2 capolini ad un massimo di 24;

sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

a) «Carciofo di Pæstum» e «Indicazione geografica protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti;

I caratteri di cui alla lettera *b)* devono essere di dimensioni inferiori a quelli della lettera *a)*;

d) il simbolo grafico di cui all'allegato *B*, relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta.

I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del carciofo, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico «Pæstum» a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

i carciofi utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;

sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. «Carciofo di Pæstum» e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

l'elaborazione e/o la trasformazione dei carciofi avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni interessati alla zona di produzione del carciofo di Pæstum di cui all'art. 3;

venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. «Carciofo di Pæstum» mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione, rilasciate dal competente organismo di controllo di cui all'art. 7.

Alla indicazione geografica protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione geografica protetta.

Art. 9.

Con la creazione del logotipo I.G.P. «Carciofo di Pæstum» ai sensi del regolamento CEE 2081/92 si è voluto richiamare il legame stretto tra il carciofo e il luogo (area intorno i templi di Pæstum) dove è stato per la prima volta coltivato. Il simbolo grafico è, infatti, composto da una immagine del Tempio di Nettuno sito a Pæstum circondato da un cielo di colore (cyan 80% e magenta 25%) e conseguentemente sfumato da nuvole di sottofondo e di piccoli spicchi di vegetezione la cui difformità varia da un composto di:

cyan = 40%;

magenta = 40%;

giallo = 70%;

nero = 40%,

con una oscillazione a calare del 30% di magenta e del 25% di nero.

L'immagine del Tempio di Nettuno appare scontornata in una forma ovale e racchiusa esternamente da una bordatura costituita da una doppia linea (interna di colore nero ed esterna di colore pantone green CVP). La doppia linea viene interrotta a circa 3/4 dal lato superiore dell'ovale stesso da una dicitura «Carciofo di Pæstum» di colore nero e di carattere «Times».

Nella parte basso/centrata dell'immagine del tempio è incastonato un ovale di colore bianco sul quale poggia l'immagine del carciofo di Pæstum il cui gambo si interrompe sulla linea di bordatura esterna di colore pantone green CPV.

Entrambe le immagini (Tempio di Nettuno e Carciofo di Pæstum) sono state create attraverso la sovrapposizione di quattro colori chiamata «Quadricromia», la quale è costituita dai colori basilari denominati: cyan - magenta - giallo - nero.

Per la realizzazione del logo i colori sopradescritti sono stati necessariamente stampati su un fondo di colore bianco.

ALLEGATO

01A4971

Domanda di registrazione della denominazione «Botillo del Bierzo» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea - serie C n. 42 dell'8 febbraio 2001, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Asociaciòn Promotora Denominaciòn Especifica «Botillo del Bierzo», ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne - classe 1.2 denominato «Botillo del Bierzo».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI Qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A4930

Domanda di registrazione della denominazione «Manzana Reineta del Bierzo» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europea - serie C n. 86 del 16 marzo 2001, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dalla Asociaciòn de Productores y Comercializadores de Manzanas Reinetas de EI Bierzo, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto mele - classe 1.6 - frutta - denominato «Manzana Reineta del Bierzo».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI Qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A4880

Domanda di registrazione della denominazione «Aceite del Bajo Aragón» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 51 del 16 febbraio 2001, la domanda di registrazione quale Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), presentata dalla Asociaciòn para la Defensa Promoción del Aceite de Oliva del Bajo Aragón (Adaba), ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto olio d'oliva extravergine - categoria 1.5 - materie grasse - denominato riso - classe 1.6 cereali - denominato «Aceite del Bajo Aragón».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione e disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex divisione VI Qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali i osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A4896

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, recante: «Proroga del mandato del commissario liquidatore dell'Istituto nazionale assistenza lavoratori - INAIL». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 95 del 24 aprile 2001).

Nel titolo riportato nel sommario, alla pag. 79, nonché nel testo del comunicato citato in epigrafe, ovunque è scritto: «*INAIL*», leggasi: «*INAL*».

01A4934

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651106/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77